Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 1,20*

Anno LXV Roma — Mercoledì, 20 agosto 1924 **Numero 195**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91 86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania *G. Giannotta* — Catanzaro - *G Mazzocco.* — Chieti - *F Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - S. *Belforte e C.* — Lucca - *S Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni* — Messina (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria - *R D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari - *G Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - M. Disertori. — Treviso - Longo e Zoppelli. — Trieste - L. Cappelli. — Udine *Carducci* Venezia - *S. Serafin.* — Verona *R Cabianca* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale 27 aprile 1924 relativo alla tassazione dei trasporti ferroviari dei cunicoli per la protezione dei cavi sotterranei pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 corrente, per errore della copia trasmessaci, sono state omesse le parole: « Terre cotte » che sono parte integrale del decreto stesso e che qui, a rettifica, si aggiungono.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1250.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1242.

Composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale d'avanzamento per il personale addetto alle ferrovie dello Stato sarà presieduta dal direttore generale e sarà costituita dai vice direttori generali e dai dirigenti dei servizi centrali o loro sostituti.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, la Commissione sarà presieduta da un vice direttore generale all'uopo designato dallo stesso direttore generale.

Resta analogamente modificato l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 869.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1251.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1244.

Modificazione al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quarto capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, è abrogato e resta sostituito dal seguente: « I consiglieri appartenenti al personale ferroviario continuano nel loro ufficio. Per gli altri funzionari è in facoltà dei singoli Ministri di determinare, con propri decreti, che essi cessano di appartenere alle rispettive Amministrazioni, restando però, anche in tal caso, valutabile, ai fini di carriera e di pensione, il servizio prestato dai funzionari stessi in qualità di consiglieri di amministrazione nelle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della entrata in vigore del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandanto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 60. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1252.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1243.

Unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, circa l'approvazione dell'accordo concluso fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ferrovie comprese nel territorio della città di Fiume, fanno parte della rete delle ferrovie dello Stato.

A partire dall'esercizio finanziario 1924-25 gli introiti e le spese delle linee e degli impianti ferroviari medesimi saranno inscritti nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, restando unificata la gestione delle linee e degli impianti ferroviari stessi con quelli delle linee formanti la rete esercitata dalla detta Amministrazione.

Art. 2.

Il rimborso alla predetta Amministrazione delle ferrovie dello Stato del disavanzo relativo alle mentovate linee Fiumane, per il periodo 6 ottobre 1921-30 giugno 1924, sarà effettuato a carico del fondo inscritto al capitolo n. 450 « saldo della gestione delle linee ferroviarie delle nuove provincie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 59. — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924.

Proroga di poteri del Regio commissario della Cassa di risparmio di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Viterbo, con la nomina del signor comm. dott. Alfredo Vita, come Regio commissario per la Cassa stessa;

Veduto il R. decreto 1° maggio 1924, col quale i poteri del Regio commissario suddetto sono stati prorogati fino al 22 luglio 1924;

Considerata la necessità di prorogare la durata dei poteri del Regio commissario attualmente in carica;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), ed il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, numero 43;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Viterbo, signor comm. dottor Alfredo Vita, sono prorogati di tre mesi a decorrere dal 22 luglio 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Miradolo e Col San Giovanni.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Miradolo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e quella dei vari servizi pubblici e che, d'altro lato, la sistemazione locale, benchè migliorata, non ha conseguito il consolidamento necessario a consentire subito la convocazione delle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Miradolo è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 15 agosto 1924.

Il Prefetto: RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, con cui fu sciolto il Consiglio comunale di Col San Giovanni e nominato Regio commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune il sig. cav. uff. Alfredo Rossi;

Ritenuto che il medesimo assunse l'ufficio di Regio commissario il 31 maggio 1924;

Visto il rapporto 8 corrente mese, con cui il Regio commissario dimostra la necessità di sistemare, prima della ricostituzione del Consiglio, diverse pratiche di speciale importanza per il Comune;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Sono prorogati di tre mesi, a far tempo dal 31 agosto i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale di Col San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Torino, addì 14 agosto 1924.

Il Prefetto: DEZZA.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sull'acido acetico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro.

Art. 1.

(Art. 15 della legge 14 luglio 1887, n. 4703, modificato dall'art. 2 della legge 29 luglio 1909, n. 591 e dall'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165).

La produzione dell'acido acetico puro e la rettificazione dell'acido impuro sono soggette a imposta di fabbricazione, stabilita nelle seguenti misure:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

		per Q.le
10 per cento o meno	L.	50
più di 10 e meno di 30 per cento	»	150
30 per cento o più, ma meno di 50 per cento	»	255
50 » » » 70 »	»	355
70 » » » 90 »	»	460
90 » » » 98 »	»	500
98 » » (acido acetico glaciale)	»	600

Art. 2.

(Art. 1 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, n. 5407; art. 1, n. 1°, dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque con qualunque mezzo intenda produrre acido acetico puro o rettificare acido impuro (pirolegnoso) deve farne denuncia scritta all'Ufficio tecnico di finanza e ottenerne la licenza di esercizio soggetta alla tassa annua di lire 200.

Almeno 20 giorni prima d'intraprendere qualsiasi operazione per la produzione di acido acetico puro o rettificazione di quello impuro, il fabbricante munito di licenza deve farne dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza, dimostrando di aver prestato la dovuta cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 3.

(Art. 8 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato con legge 13 maggio 1888, n. 5407, sostituito dal n. 2°, primo, quinto e sesto comma dell'art. 1, allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I locali di fabbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 1, n. 2°, primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1, allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592 ed art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni della fabbrica nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

La Finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualità o quantità dei prodotti e delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si venda acido acetico, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta. Nei casi di sospetto di contravvenzione alla presente legge, hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale o di un sottufficiale della R. guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 5.

(Art. 2 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, n. 5407; art. 1, n. 3°, dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I fabbricanti sono obbligati a tenere, con le modalità stabilite dal regolamento, speciali registri forniti dall'Amministrazione.

Art. 6.

(Art. 10, primo comma, del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato con legge 13 maggio 1888, n. 5407, modificato col numero 4° dell'art. 1, allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'imposta deve essere pagata direttamente in Tesoreria prima dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica.

Art. 7.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

La cauzione per il trasporto di acido acetico gravato d'imposta di fabbricazione sarà calcolata in ragione del 10 % della tassa gravante sulla quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 30 per quintale di prodotto liquido e di L. 20 per quintale di prodotto solido.

Art. 8.

(Art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4703, sostituito dall'art. 3, primo e secondo comma, dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' ammessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione per l'acido acetico puro destinato ad usi industriali.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinate le discipline per tale restituzione.

Art. 9.

(Art. 3, ultimo comma, dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il Ministro per le finanze ha facoltà di sottoporre all'obbligo della denaturazione l'acido acetico impuro (escluso il pirolegnoso greggio) di gradazione inferiore al 50 % e di determinare i denaturanti da impiegare secondo le varie industrie che facciano consumo di detto acido.

Art. 10.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Sull'acido acetico esportato all'estero è abbonata l'imposta di fabbricazione.

L'abbuono non domandato nel termine di anni 5 dalla data della bolletta doganale d'uscita, rimane prescritto.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale d'uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 11.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza riscontrate nell'opificio, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguìta notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza, riscontrate nell'opificio, il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di Tesoreria relativa al pagamento medesimo. Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Art. 12.

(Art. 10, quarto comma, del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, numero 5407; art. 1, n. 5°, dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 13.

(Art. 16 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 marzo 1888, n. 5407, modificato dall'art. 1, n. 7°, dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' punito con multa non minore del doppio della imposta dovuta, nè maggiore del decuplo, senza pregiudizio delle pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque produca o tenti di produrre acido acetico puro, e chiunque rettifichi o tenti di rettificare acido acetico impuro, contravvenendo alle prescrizioni della presente legge.

L'imposta e la multa si ragguagliano:

a) per gli opifici dichiarati, alla quantità e qualità di acido acetico prodotto o rettificato clandestinamente od estratto dall'opificio senza la bolletta di pagamento dell'imposta;

b) per gli opifici non dichiarati, alla quantità e qualità del prodotto rinvenuto nei locali dell'opificio ed in quelli di deposito.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta.

Art. 14.

(Art. 1, n. 8°, § I dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ogni azione diversa da quella prevista dall'articolo precedente, mediante la quale si sottragga o si tenti sottrarre l'acido acetico al pagamento dell'imposta di produzione, è punita con una multa variabile dal doppio al quintuplo dell'imposta dovuta per il prodotto sottratto o che si tentava sottrarre a tale pagamento.

Art. 15.

(Art. 1, n. 8°, § II dell'allegato A al R. decerto 19 novembre 1921, n. 1592).

La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 300, estensibile al doppio per i recidivi.

Art. 16.

(Art. 17 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, n. 5407 e sostituito dall'art. 1, n. 8°, § III dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

Art. 17.

(Art. 20 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, n. 5407 e sostituito dall'art. 1, n. 8°, § IV dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 18.

(Art. 1, n. 8°, § VII dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 19.

(Art. 1, n. 8°, § VIII dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592)

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi, o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagameto dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 20.

(Art. 1, n. 8°, § VI dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 21.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire cinquecento o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 22.

(Art. 18 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, n. 5407 e sostituito dall'art. 1, n. 8°, § V dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 23.

(Art. 20 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato dall'articolo unico della legge 13 maggio 1888, n. 5407 e sostituito dall'art. 1, n. 8°, § VI dell'allegato A al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento

Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 24.

(Art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Il Ministro per le finanze è autorizzato a pubblicare il nuovo regolamento, che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sulle acque gassose.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione delle acque gassose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione delle acque gassose.

Art. 1.

(Art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito col n. 1° dell'art. 1 dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' stabilita a favore dello Stato un'imposta sulla fabbricazione delle acque gassose nella misura di lire 15 l'ettolitro.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito col n. 2° dell'art. 1 dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque fabbrichi acque gassose deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta alla tassa annua di lire 20.

Art. 3.

(Art. 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dal n. 4° dell'art. 3 allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche, che pagano l'imposta sulla base delle dichiarazioni di lavoro, l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dal n. 1° dell'art. 3 allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I locali di fabbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha anche la facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

La finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura qualità o quantità di prodotti, delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

Art. 5.

(Art. 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dal n. 3° dell'art. 3 allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, ed art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano acque gassose, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione alla presente legge hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale o di un sottufficiale della Regia guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 6.

(Primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificati dall'art. 9 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e sostituiti dai primi quattro comma dell'art. 2 dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La liquidazione dell'imposta è effettuata dall'Ufficio tecnico di finanza in base alla quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro del fabbricante e mediante l'applicazione dell'aliquota alla quantità della materia imponibile, accertata nelle bottiglie o sifoidi di capacità preventivamente riconosciuta.

La quantità minima da ottenersi in ciascuna lavorazione dichiarata non può essere inferiore a due ettolitri.

La liquidazione può anche farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e il detto ufficio.

E' in ogni caso autorizzato il Ministro per le finanze a fare accertare il prodotto, da sottoporre a imposta, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi agli apparecchi di produzione a spese dell'Amministrazione.

Art. 7.

(Art. 2, ultimo comma, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per le fabbriche, che corrispondono l'imposta in base alla quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro, non è consentita alcuna detrazione d'imposta per le eventuali quantità di prodotto ottenuto in meno del denunciato, eccettuati i casi legalmente comprovati di lavorazioni andate a male o altrimenti di forza maggiore. E' invece dovuta l'imposta sulla quantità prodotta in più del dichiarato, salvo le conseguenze penali, nel caso che tale eccedenza costituisca contravvenzione.

Art. 8.

(Art. 10, terzo comma, della legge 3 luglio 1864, n. 1827; art. 4 della legge 29 agosto 1889, n. 6363, sostituiti dal quinto e sesto comma dell'art. 2 dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Salvo il caso di abbonamento, pel quale è ammessa la corresponsione del canone in due o più rate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione, il pagamento dell'imposta deve essere fatto anticipatamente all'atto della dichiarazione, mediante versamento diretto nella Sezione di tesoreria dello Stato o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere.

Al contribuente è rilasciata, nell'atto del pagamento della imposta o del canone d'abbonamento, una bolletta di quietanza, che è il solo documento valido a provare l'effettuato pagamento.

Art. 9.

(Art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 e 9 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Nell'esportazione del prodotto è restituita la tassa pagata all'interno, colle norme che verranno fissate per decreto ministeriale.

La restituzione non domandata nel termine di anni cinque, dalla data della bolletta doganale di uscita, rimane prescritta.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale d'uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni doganali.

Art. 10.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza; il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Art. 11.

(Art. 3, n. 2°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 12.

(Art. 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n. 1°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La fabbricazione clandestina delle acque gassose è punita con una multa fissa non minore di lire 100 nè maggiore di lire 500 e con multa proporzionale non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta sulle acque gassose preparate e su quelle in corso di preparazione, o che si sarebbero potute preparare colle materie prime rinvenute nei locali di fabbrica o a questa attigui.

La fabbricazione clandestina è legalmente provata anche dalla sola presenza, in un luogo qualunque, di alcune delle materie prime occorrenti alla preparazione di acque gassose, insieme anche soltanto con una parte degli apparecchi necessari per tale preparazione.

Sono soggette a confisca tanto le acque gassose cadute in contravvenzione, anche se non ultimate, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Art. 13.

(Art 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n 2°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n 1592)

Sono considerate di contrabbando le acque gassose, trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle che siano stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, in prova del pagamento dell'imposta di fabbricazione interna o della sopratassa di confine.

Art. 14.

(Art. 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n 3°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori o altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli, coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque faccia uso degli apparecchi, strumenti, sigilli o bolli, alterati o falsificati, è punito con la detenzione da uno a tre anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli, coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o altro contrassegno e chiunque si adoperi, alterando l'apparecchio, a far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli e punzoni, falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibili ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

In tutti i suddetti casi ed in quelli pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa è stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che potè essere frodata.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabricante, che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni, sigilli e bolli, è punito con pena pecuniaria variabile da 100 a 500 lire.

Art. 15.

(Art 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n 4°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per le quantità di acque gassose prodotte in più di quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, quando l'eccedenza superi il 10 per cento della quantità dichiarata, è dovuta, oltre il pagamento dell'imposta, una multa fissa di lire 5 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro prodotta in più.

Art. 16.

(Art. 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n. 5°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 200, estensibile al doppio pei recidivi.

Art. 17.

(Art. 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art 4, n. 6°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è pu-

nita con una multa non minore di lire 10 nè maggiore di lire 300.

Art. 18.

(Art. 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n. 8°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 19.

(Art. 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n. 7°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 20.

(Art. 11 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dall'art. 3 dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono la finanza del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore

Art. 21.

(Art. 4, n. 10 dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 22.

(Art 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 23.

(Art. 24 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n 9°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 24.

(Art. 22 e 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificati dall'art 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, sostituito dall'art. 4, n. 10°, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921. n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 25.

(Art. 19 della legge 3 luglio 1864, n. 1827; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica;

2° per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a imposta e per la circolazione dei loro prodotti;

3° per i modi di abbonamento.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sulla birra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione della birra.

Art. 1.

(Art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827; art. 5 della tabella annessa al R. decreto 22 novembre 1891, n. 635, convalidato dalla legge 24 dicembre detto anno, n. 696; art. 7 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1165).

E' stabilita a favore dello Stato un'imposta sulla fabbricazione della birra nella misura di L. 4 per ettolitro e per ogni grado di forza misurato col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17.50 del termometro centigrado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 10.

Art. 2.

(Art. 1 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque fabbrichi birra deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta alla tassa di L. 100, se la fabbrica non produca annualmente più di trecento ettolitri, e di L. 300 negli altri casi. La licenza è efficace solo per l'anno solare e per la ditta e il luogo in essa indicati.

Art. 3.

(Art. 2, n. 1°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le fabbriche di birra e i locali alle medesime annessi, esclusi quelli di abitazione, sono sottoposti alla vigilanza degli agenti di finanza.

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero ai detti agenti per tutto il tempo della lavorazione dichiarata. Gli stessi agenti hanno però sempre facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessivi per farvi verificazioni.

Art. 4.

(Art. 2, n. 2°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le fabbriche di birra, che non siano ammesse al pagamento della imposta mediante abbonamento ai sensi dell'art. 11, sono soggette alla vigilanza permanente della finanza. A tale effetto il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente agli agenti incaricati della vigilanza un apposito locale, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 5.

(Art. 6 dell'allegato B al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165).

E' in facoltà degli Uffici tecnici, quando lo reputino necessario nell'interesse della vigilanza tributaria, di applicare suggelli in qualunque parte degli apparecchi e della tubazione della fabbrica, come pure di far eseguire in qualunque tempo ai fabbricanti di birra, ed a loro spese, tanto nei locali di fabbrica, quanto negli apparecchi in cui si manipolano, circolano e si depositano la materia e il mosto, come pure nei serbatoi delle cantine, le opere speciali che siano dagli stessi Uffici tecnici ritenute necessarie al fine di poter esercitare una efficace vigilanza e d'impedire qualsiasi sottrazione del prodotto.

Contro le richieste dell'Ufficio tecnico per l'esecuzione di tali opere i fabbricanti possono, entro il termine di 20 giorni dalle intimazioni dell'Ufficio stesso, fare opposizione presso l'Intendenza di finanza della provincia, e contro il deliberato di quest'ultima, tanto il fabbricante che l'Ufficio tecnico, possono, entro 20 giorni dalla notificazione, ricorrere in grado d'appello al Ministero che decide definitivamente.

Art. 6.

(Art. 7 dell'allegato B al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165).

Le materie prime occorrenti alla fabbricazione della birra devono essere depositate nei locali di fabbrica in appositi magazzini posti nelle condizioni di quelli doganali di proprietà privata.

Nelle fabbriche di birra è inoltre tenuto dalla finanza, ai fini del controllo, un registro delle lavorazioni.

Art. 7.

(Art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dall'art. 3 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ogni lavorazione deve essere preceduta dalla dichiarazione di lavoro che il fabbricante deve presentare all'Ufficio di finanza, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

La quantità della birra da sottoporre all'imposta è misurata nel rinfrescatoio. E' però in facoltà del Ministro delle finanze di disporre che l'imposta sia liquidata, anzichè in base a misurazione del prodotto nel rinfrescatoio, in base alle indicazioni di altro apparecchio misuratore, da applicare in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di fabbricazione.

Quando la liquidazione sia fatta in base all'accertamento diretto è accordata, a titolo di abbuono, una deduzione nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

(Art. 18 della legge 31 luglio 1879, modificato dall'art. 4 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Quando per la fabbricazione della birra si faccia uso di estratti, o di sostanze zuccherine per le quali non sia applicabile il rilievo delle quantità e dei gradi nel rinfrescatoio o mediante gli altri apparecchi misuratori adottati per l'accertamento dell'imposta sulla birra normale, è riservata al Governo la facoltà di stabilire, con decreto Reale, le norme per la commisurazione dell'imposta.

Art. 9.

(Art. 4 della legge 29 agosto 1889, n. 6363; art. 3 dell'allegato B al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2165, sostituiti dall'art. 6 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il pagamento dell'imposta deve essere di regola effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto nella Sezione di tesoreria o mediante cartolina vaglia intestata al Tesoriere, e sulla base della quantità e della gradazione della birra indicate nella stessa dichiarazione.

E' però consentito, ai fabbricanti che ne facciano domanda, di eseguire il pagamento dopo ottenuto il prodotto, a condizione che sia prestata cauzione, in numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente al presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile in due mesi di più intensa lavorazione, come sarà stabilito dall'Ufficio di finanza.

Art. 10.

(Art. 4 e 5 dell'allegato B al R. decreto 24 novembre 1919, numero 2165, sostituiti dall'art. 10 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Col regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le norme per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta dovuta dai fabbricanti ammessi al pagamento dopo ottenuto il prodotto.

L'ammontare dell'imposta liquidata a carico degli stessi fabbricanti deve essere versata alla sezione di tesoreria in due rate con scadenza l'una al 15 e l'altra alla fine del terzo mese a contare da quello in cui fu fatta la liquidazione.

Art. 11.

(Art. 8 della legge 3 giugno 1874, n. 1952, sostituito dall'art. 7 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per le fabbriche, le quali non abbiano potenzialità di produzione mensile superiore a due ettolitri, è in facoltà del Ministro delle finanze di autorizzare la stipulazione di convenzione di abbonamento valevole per un anno.

In questo caso la corresponsione del canone di abbonamento può essere effettuata in due o più rate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione.

Art. 12.

(Art. 10 della legge 3 luglio 1864, modificato dall'art. 8 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Al contribuente è rilasciata, nell'atto del pagamento dell'imposta o del canone d'abbonamento, una bolletta di quietanza che è il solo documento valido a provare l'effettuato pagamento.

Art. 13.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni dovute per il trasporto di birra gravata d'imposta saranno calcolate in ragione del 10 % della tassa gravante sulla quantità di birra effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 30 per ettolitro di prodotto.

Art. 14.

(Art. 2 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 9 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Per la birra esportata all'estero è abbonata l'imposta, nelle forme che verranno stabilite dal regolamento.

L'abbuono non domandato nel termine di anni cinque, dalla data della bolletta doganale di uscita, rimane prescritto.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale d'uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 15.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguìta notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza, il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante, si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Art. 16.

(Art. 5 dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 17.

(Art. 20 e 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827; art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018; art. 12, n. 1°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La fabbricazione clandestina della birra è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa proporzionale non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta sulla birra preparata e su quella in corso di preparazione o che si sarebbe potuta preparare colle materie prime rinvenute.

La fabbricazione clandestina è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcune delle materie prime occorrenti alla preparazione della birra insieme anche soltanto con una parte degli apparecchi necessari per tale preparazione.

Sono soggetti a confisca tanto la birra caduta in contravvenzione, anche se non ultimata, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Art. 18.

(Art. 12, n. 4°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori o altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli, coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque faccia uso degli apparecchi, strumenti, sigilli o bolli, alterati o falsificati, è punito con la detenzione da uno a tre anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli, coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o altro contrassegno e chiunque si adoperi, alterando l'apparecchio, per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibili ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

In tutti i suddetti casi, ed in quelli pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa è stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni, sigilli e bolli, è punito con pena pecuniaria variabile da 100 a 500 lire.

Art. 19.

(Art. 12, n. 5°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per le quantità di birra prodotte in più di quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, quando l'eccedenza superi il 10 per cento della quantità dichiarata, è dovuta, oltre il pagamento dell'imposta, una multa fissa di L. 10 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro prodotta in più.

Art. 20.

(Art. 12, n. 2°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' considerata di contrabbando la birra trovata nello Stato in condizioni diverse da quelle che siano stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge in prova del pagamento dell'imposta di fabbricazione interna o della sopratassa di confine.

Art. 21.

(Art. 12, n. 3°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre birra al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punita con una multa fissa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200 e con una multa proporzionale non minore dell'ammontare dell'imposta che si sarebbe frodata, nè maggiore del quintuplo.

Art. 22.

(Art. 12, n. 6°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La mancanza, o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi, sono punite con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 300, estensibile al doppio pei recidivi.

Art. 23.

(Art. 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dall'art. 12, n. 7°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

Art. 24.

(Art. 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 12, n. 9°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 25.

(Art. 12, n. 8°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora, col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 26.

(Art. 11 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dall'art. 11, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 27.

(Art. 4, n. 10, dell'allegato B al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 28.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento, e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente L. 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 29.

(Art. 24 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, sostituito dall'art. 12, n. 10°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 30.

(Art. 22, 23 e 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificati dall'art. 12, n. 11°, dell'allegato C al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto, riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 31.

(Art. 11 della legge 3 giugno 1874, n. 1592; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento, che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sui surrogati di caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dei surrogati del caffè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè.

Art. 1.

(Art. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1874, n. 1950, modificati dall'art. 17 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, dall'art. 5 dell'allegato A al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e dall'art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593, in relazione altresì all'art. 2 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 848).

E' stabilita un'imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè.

Detta imposta è fissata nella misura di L. 350 il quintale.

Nella stessa misura è riscossa la sopratassa di fabbricazione sui surrogati del caffè importati dall'estero.

Art. 2.

(Art. 3 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Chiunque intenda preparare mediante torrefazione, macinazione o in qualsiasi altro modo, sostanze, che nel consumo possano servire come surrogati del caffè, deve ottenerne licenza, facendone all'uopo denunzia al competente ufficio tecnico di finanza.

Nella denuncia devono essere indicate le materie prime delle quali il richiedente intende fare uso per la produzione dei surrogati del caffè.

Qualora, nel corso di validità della licenza, lo stesso fabbricante intenda impiegare altre materie prime non indicate nella denuncia in base alla quale sia stata rilasciata la licenza, deve farne preventiva dichiarazione al predetto ufficio per ottenerne l'autorizzazione.

La licenza è valida per l'anno solare e per la ditta e per il luogo pei quali fu rilasciata ed è sottoposta al diritto fisso di L. 50.

Art. 3.

(Art. 4 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Con deliberazione del Ministro per le finanze può essere rifiutata la licenza per la preparazione di surrogati del caffè con materie prime il cui impiego a tale uso sia riconosciuto nocivo alla salute pubblica dalla Direzione generale di sanità, o sia giudicato come artificio contro la buona fede commerciale su parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Contro la deliberazione del Ministro per le finanze, emessa in virtù del presente articolo, non è ammesso gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 4.

(Art. 5 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

E' vietata l'importazione dall'estero di surrogati del caffè preparati in tutto o in parte con materie prime non ammesse, ai sensi del precedente articolo, per la preparazione degli stessi prodotti nelle fabbriche nazionali.

Art. 5.

(Art. 13, n. 3, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 6.

(Art. 13, n. 2, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593 ed art 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano prodotti soggetti a tributo, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale o di un sottufficiale della Regia guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.

(Art. 1 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

L'imposta è riscossa sul prodotto effettivo, accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza, ed è dovuta indipendentemente da qualsiasi destinazione diversa si volesse attribuire alla cicoria preparata ed alle altre sostanze. Qualunque operazione mediante la quale si inizi, si eseguisca o si compia la preparazione di tali prodotti è considerata come fabbricazione soggetta a imposta.

Art. 8.

(Art. 1 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

La cicoria preparata e le altre sostanze soggette all'imposta non possono essere estratte dalle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi e identificati.

Le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti o recipienti, la qualità dei contrassegni da usare per la loro identificazione e le norme per l'applicazione di tali contrassegni sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

I pacchetti o recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso stato in cui furono identificati. Però negli esercizi di vendita al minuto non possono tenersi contemporaneamente aperti più di tre pacchetti, ciascuno di capacità non superiore a cento grammi.

Art. 9.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni per il trasporto o il deposito di generi gravati d'imposta di fabbricazione, saranno calcolate in ragione del 10 per cento della tassa che grava la massima quantità di merce che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 30 per quintale od ettolitro di prodotto liquido e di L. 20 per quintale di prodotto solido.

Art. 10.

(Art. 1 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Sui prodotti esportati all'estero è abbonata la tassa di fabbricazione.

L'abbuono non domandato nel termine di anni cinque, dalla data della bolletta doganale di uscita, rimane prescritto.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni doganali.

Art. 11.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante, si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

Art. 12.

(Art. 13, n. 1, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 13.

(Art. 2 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593)

Chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione della cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è punito con multa, dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione, commisurata alla

somma delle quantità del prodotto ultimato, di quello in corso di lavorazione e delle materie prime esistenti nel locale di fabbrica e nei locali annessi, senza eccezioni rispetto al loro uso o destinazione. Dalla quantità di materie prime è dedotto il 25 per cento a titolo di calo di trasformazione. Qualora la multa risulti inferiori a lire 1000, sarà applicata in questa somma. I prodotti, le materie prime e gli apparecchi sono confiscati.

La cicoria preparata ed ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, trovate fuori delle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 8, e la cicoria e le altre sostanze semplicemente torrefatte rinvenute, fuori delle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle che verranno stabilite con decreto Reale, sono considerate di contrabbando ed i contravventori sono puniti con le pene comminate, per il contrabbando, dalla legge doganale.

Art. 14.

(Art. 3 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Chiunque contraffaccia i contrassegni, che saranno stabiliti con decreto Reale, per la identificazione dei pacchetti, o gli strumenti per la fabbricazione o per l'applicazione dei detti contrassegni, ovvero faccia uso di strumenti o contrassegni contraffatti, o ponga in vendita o in circolazione pacchetti muniti di tali contrassegni, e chiunque detenga contrassegni o strumenti contraffatti, ovvero detenga o ponga in uso, senza autorizzazione, i veri strumenti o i veri contrassegni, od alteri in qualsivoglia modo i contrassegni per fare da essi sparire le tracce dell'uso già fattone, o faccia uso di contrassegni così alterati, è punito con le pene stabilite dal cap. II, titolo VI, libro II del Codice penale.

Chiunque senza alterarli faccia uso di contrassegni che già servirono per l'identificazione di altri pacchetti, oppure faccia uso di involucri già identificati per legittimare la vendita di cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè, è punito colla multa fissa di lire 20 per ogni contrassegno ed involucro.

Art. 15.

(Art. 13, n. 5, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi, sono punite con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 200, estensibile al doppio, pei recidivi.

Art. 16.

(Art. 13, n. 8, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di carattere legislativo od al regolamento per la loro esecuzione è punita con una multa da lire 10 a lire 300.

Art. 17.

(Art. 13, n. 6, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 18.

(Art. 13, n. 7, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 19.

(Art. 13, n. 4, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 20.

(Art. 13, n. 10, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 21.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del vervale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire cinquecento o con un minimo non superiore a tale misura, la definitizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 22.

(Art. 13, n. 9, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 23.

(Art. 13, n. 10, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 24.

(Art. 6 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 2 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

a) i modi e le condizioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le norme per la denuncia, e l'esercizio dei depositi, e per la sorveglianza nelle fabbriche, nei depositi e negli esercizi di vendita;

d) le norme e le condizioni per la identificazione, il deposito e la vendita del prodotto ottenuto dalle fabbriche interne e importato dall'estero;

e) le norme e le condizioni per l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati all'estero;

f) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Art. 1.

(Art. 1 dell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486; art. 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1916, n. 57; art. 1 dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 1 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica è stabilita nella misura:

a) di cent. 10 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo, come pure di gas acetilene, quando quest'ultimo sia distribuito mediante impianti fissi;

b) di cent. 2 e mezzo per ogni metro cubo di gas di altra specie, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

c) di cent. 2 per ogni ettowattora di energia elettrica impiegata a scopo di illuminazione o anche di riscaldamento, ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme e cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa dalla legge 26 luglio 1917, n. 1169.

Le miscele dei gas indicati alla lettera a) con quelli indicati alla lettera b) nel caso d'impiego a scopo d'illuminazione o riscaldamento, sono soggette all'imposta nella misura di cent. 10 e di cent. 2 e mezzo, secondo che siano equiparabili, per i loro effetti calorifici, alla prima o alla seconda delle due anzidette categorie di gas.

E' esente dall'imposta il consumo di gas o di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche, come pure quello richiesto da processi di fabbricazione, in stabilimenti industriali.

E' pure esente da imposta la produzione dell'energia elettrica necessaria alla trazione elettrica delle Ferrovie dello Stato e ad ogni altro servizio delle linee elettrificate o da elettrificare.

Art. 2.

(Art. 1, n. 2°, ultimo comma e n. 4°, primo, secondo e terzo comma del § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 2, secondo comma e n. 4 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'impianto di qualsiasi officina di produzione o l'acquisto di gas e di energia elettrica per rivendita, ovvero, nel caso di usi promiscui, l'acquisto in quantità superiori a quelle rispettivamente indicate nel comma seguente, devono essere preventivamente denunciati all'Amministrazione finanziaria con le norme stabilite dal regolamento.

Sono considerati quali fabbricanti gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita, nonchè quelli che l'acquistano per uso proprio, qualunque ne sia l'impiego, in misura superiore ai 20 mc. al minuto primo di gas e di 20 Kw. di energia elettrica.

Nella denuncia deve essere designato il rappresentante dalla ditta debitamente autorizzato per le eventuali constatazioni in contraddittorio con i funzionari e gli agenti governativi e che sarà anch'egli responsabile, di fronte alla Finanza, di qualsiasi irregolarità che venisse riscontrata nell'officina.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia, esegue le occorrenti verifiche e rilascia una licenza d'esercizio.

Art. 3.

(Art. 1, n. 3°, § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 3 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione del gas o dell'energia elettrica, esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione siano collocati in edifici distinti da quello in cui trovansi gli apparati di produzione e quando pure i due o più edifici siano impiantati in Comuni diversi.

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione del gas o dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quand'anche queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro per mezzo della rete delle condutture o mediante un'unica stazione di distribuzione.

Le officine delle ditte acquirenti energia (per farne rivendita o per uso proprio) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dall'officina venditrice.

Sono da considerare come officine, agli effetti della presente legge, anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su navi o veicoli, esclusi i carri e le vetture automobili. Per tali apparati non ha luogo la limitazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e l'imposta viene pagata mediante canone d'abbonamento.

Art. 4.

(Art. 1, n. 4°, quarto e sesto comma del § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le modificazioni e variazioni ad un'officina fornita di licenza debbono essere denunziate con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di cessione totale o parziale di un'officina, o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro due mesi dall'avvenuta cessione. L'Ufficio tecnico rilascerà una nuova licenza d'esercizio, annullando quella della ditta precedente. In ogni caso, la cauzione della ditta precedente rimane vincolata finchè non sia stata regolarmente prestata la nuova dal subentrante.

Art. 5.

(Art. 1, n. 4°, quinto comma del § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'Ufficio tecnico di finanza ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare di una officina esperimenti in esenzione da imposta, per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purchè tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

Art. 6.

(Art. 1, n. 6°, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 6, dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

La licenza di esercizio vale per la persona o la ditta, e per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta al diritto:

di L. 20 per il complesso dei mezzi di produzione esercitati nella stessa officina e dalla stessa ditta esclusivamente per usi esenti o per gli apparecchi di produzione o di accumulazione posti su ciascuna nave o veicolo, esclusi i carri e le vetture automobili;

di L. 50 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento.

Per le officine che producono energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni, il diritto è di L. 60 per potenza installata fino a 200 kilowatt, di L. 300 per potenze maggiori di 200 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 300 più un aumento di L. 30 per ogni 100 kilowatt installati in officine la cui potenza è maggiore di 1000 kilowatt.

Per le cabine ed i punti di presa di ditte acquirenti di energia per usi promiscui il diritto di licenza è di L. 50 per potenza installata non superiore ai 500 kilowatt, di L. 100 per potenze maggiori di 500 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 100 più un aumento di L. 20 per ogni 100 kilowatt installati in cabine e punti di presa con potenza superiore a 1000 kilowatt.

Per le officine che producono gas per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni il diritto è di L. 150 quando le officine stesse abbiano, nel biennio precedente all'anno cui si riferisce la licenza, venduto gas per una quantità non superiore ai 250,000 mc., di L. 300 per quelle che nel medesimo periodo abbiano venduto gas in quantità maggiore a 250,000 mc. senza superare un milione di metri cubi, di L. 300 più un aumento di L. 100 per ogni milione di mc. di gas venduti come sopra, quando la vendita abbia superato un milione di metri cubi.

Per le nuove officine di produzione del gas verrà corrisposto il minimo diritto di L. 150, salvo in seguito ad effettuare il conguaglio.

Art. 7.

(Art. 1, n. 7°, § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'Amministrazione ha facoltà di applicare nelle officine di gas o di energia elettrica suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro.

I guasti, verificatisi nei congegni applicati dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico competente, come pure debbono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni.

Nei casi di frode accertata, le spese per le anzidette applicazioni, modificazioni e riparazioni sono a carico delle ditte esercenti.

Art. 8.

(Art. 1, n. 7°, § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora in un impianto si utilizzi il gas o la energia elettrica per usi diversi e si richieda per ciascuno di questi l'applicazione delle corrispondenti aliquote di imposta, le diverse utilizzazioni debbono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, escluso il pericolo che il gas o l'energia elettrica vengano deviati da usi esenti da imposta, o tassati con aliquota minore, ad usi rispettivamente soggetti ad imposta ovvero tassati con aliquota maggiore.

All'uopo la Finanza può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego del gas o dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

Art. 9.

(Art. 1, n. 7°, primi tre comma del § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 7 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

I funzionari e gli agenti governativi hanno diritto di ispezionare liberamente, sia di giorno che di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti da questi.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 10.

(Art. 1, n. 7°, § 2, 2ª parte del 3° comma, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le ditte esercenti officine a scopo di vendita debbono tenere registri generali, distintamente per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo, con le indicazioni stabilite nel regolamento.

Art. 11.

(Art. 1, n. 7°, ultimi tre comma del § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici sono in obbligo di esibire, ad ogni richiesta della Finanza, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo del gas o dell'energia elettrica.

Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici del gas o dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avranno facoltà di valersi di tale diritto anche i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione per le opportune verifiche.

I funzionari ed agenti predetti hanno diritto di eseguire verifiche negli esercizi pubblici finchè siano aperti. Hanno inoltre facoltà, in caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, di procedere, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a visite domiciliari coll'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 12.

(Art. 1, n. 3°, primi quattro comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 3 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

La liquidazione dell'imposta è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza in base:

a) alla dichiarazione del consumo registrato dai misuratori di volume o di energia elettrica applicati presso i consumatori;

b) alle dichiarazioni di energia elettrica impegnata ad anno ed a cottimo in kilowatt giusta l'art. 16;

c) alle dichiarazioni dei canoni stabiliti per gli usi promiscui a norma dell'art. 13.

Tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle della lettera *c*), devono essere presentate dal fabbricante mese per mese.

Quelle di cui alla lettera *c*) si presenteranno una volta all'anno e saranno richiamate globalmente nelle dichiarazioni mensili, allorchè vi sia luogo a variazioni ai sensi del seguente art. 13, comma secondo.

Per le officine per uso proprio la liquidazione è basata sulle indicazioni dei misuratori, salvo il caso previsto dal primo comma dell'art. 17.

I fabbricanti debbono denunziare nelle dichiarazioni mensili la produzione totale ed i consumi esenti da imposta.

Art. 13.

(Art. 1, n. 4°, § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il produttore deve comprendere nella sua dichiarazione, in un elenco a parte, i consumatori per uso promiscuo che acquistino gas o energia elettrica in quantità inferiore a quelle di cui all'art. 2, secondo comma, e convenire per questi con l'Ufficio tecnico di finanza il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote, salvo a non eccedere, per l'energia elettrica ceduta a cottimo, il massimo di cui al secondo comma dell'art. 16.

Tali consumatori sono obbligati a fare le dichiarazioni di variazione al fabbricante con le stesse modalità stabilite per le dichiarazioni del fabbricante all'Ufficio tecnico di finanza. La inosservanza di tale obbligo è soggetta alle medesime sanzioni previste per le omesse dichiarazioni dei fabbricanti all'Ufficio anzidetto.

Art. 14.

(Art. 2 e 3 della legge 14 luglio 1916, n. 1064; art. 1, n. 2°, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 2, primo comma dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

L'imposta è pagata dal fabbricante direttamente in tesoreria con diritto di rivalsa sui consumatori.

Tale diritto può esercitarsi anche quando, per effetto della rivalsa, si ecceda nella vendita il prezzo stabilito dalle concessioni municipali, a meno che, per contratto, il pagamento dell'imposta sia stato assunto dal fabbricante.

Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori, deve portare la liquidazione distinta dell'imposta erariale, per la quale si procede a rivalsa a carico dell'utente e che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo a contatore o prestabilito per la fornitura a cottimo, effettivamente assoggettato ad imposta secondo gli articoli 12 e 16. A tale scopo è sufficiente che siano esposte su ciascuna bolletta le indicazioni della cifra complessiva, per ciascun utente, degli ettowattora di energia e dei metri cubi di gas assoggettati ad imposta e delle aliquote unitarie relative.

Nei versamenti effettuati dalle ditte fabbricanti, senza diritto di rivalsa per questa parte a carico degli utenti, le frazioni di importo inferiore a cinque centesimi, ma superiori a due centesimi e mezzo, vengono arrotondate a cinque centesimi. Delle frazioni di due centesimi e mezzo o meno non è tenuto conto.

Art. 15.

(Art. 1, n. 3°, ultimi quattro comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il pagamento dell'imposta può essere fatto a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.

Il fabbricante, che non si obblighi al pagamento anticipato, deve dare una cauzione corrispondente all'ammontare di un sesto dell'imposta annua accertata o presunta.

Garantiscono inoltre la Finanza, a preferenza di ogni altro creditore, per i debiti d'imposta delle ditte fornitrici le somme dovute dagli utenti alle ditte medesime per consumi soggetti a tassa.

Per le officine, rispetto alle quali il consumo annuo importi debito d'imposta non superiore a L. 50, il pagamento dev'essere fatto anticipatamente per tutto l'anno.

Art. 16

(Art. 1, n. 4°, primi tre comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 4, dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

Il fabbricante che fornisce energia elettrica a cottimo per usi soggetti a tassa, per una determinata potenza in kilowatt, è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone annuo nei modi indicati dall'art. 12.

Tale canone viene stabilito per la potenza in kilowatt installati presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo di L. 400 per kilowattanno installato.

Rimane fermo, anche in questo caso, il diritto di rivalsa di cui all'art. 14.

Art. 17.

(Art. 1, n. 4°, tre ultimi comma del § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Quando un'officina di gas o di energia elettrica serva per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente, il tributo può essere corrisposto mediante un canone annuo determinato in base all'effettivo consumo, dedotto o dalle indicazioni di strumenti di misura o dall'orario e dalla potenza delle lampade.

I canoni in tal modo liquidati vengono rettificati a fine di anno solare in base alle note di variazione, che le ditte fabbricanti a scopo di vendita o per uso proprio debbono rimettere mensilmente agli Uffici tecnici di finanza.

Il fabbricante ha però l'obbligo di denunciare anticipatamente per la liquidazione della corrispondente imposta suppletiva, quelle variazioni che, ragguagliate alla potenza e al consumo presi per base nella determinazione del canone, siano suscettibili di dare, in base al massimo consumo, un aumento superiore al 20 per cento.

Art. 18.

(Art. 1, n. 5°, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' affidata a Comitati peritali residenti nei capoluoghi di provincia e ad una Commissione centrale presso il Ministero delle finanze, da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

a) le liquidazioni d'imposta;

b) tutte le altre controversie d'indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ulteriore gravame in via amministrativa nè giudiziaria.

Art. 19.

(Art. 1, n. 3°, § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il termine della prescrizione pel risarcimento degli errori di liquidazione, così per la Finanza come per il contribuente, è di 5 anni dalla data del verbale di accertamento e si estende a tutti i casi di sospensione di produzione qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste pescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

Art. 20.

(Art. 1, n. 8°, § 1, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1, n. 8 dell'allegato al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792).

Salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale, è punito con la multa variabile da L. 100 a L. 1000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata, il fabbricante od il rappresentante, di cui al secondo comma dell'art. 2, che:

a) attivi l'officina a scopo di produzione di gas o di energia elettrica senza essere provvisto della licenza;

b) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni, contrassegni, bolli e suggelli applicati dall'Amministrazione, salvo i casi di provata necessità;

c) ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'art. 12, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri, i documenti e le bollette a termini degli articoli 9, 10 e 11;

d) non presenti o presenti incomplete o infedeli le note di variazione e le denunzie, di cui agli ultimi due comma dell'art. 17;

e) rifiuti od in qualsivoglia modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti governativi nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni.

E' punito con le stesse multe l'utente che alteri il funzionamento dei congegni o violi i suggelli applicati dalla ditta fornitrice per misurazione, per riscontro e per sicurezza, o infine che utilizzi l'energia soggetta ad imposta in circuiti destinati all'utilizzazione dell'energia ceduta per usi esenti da tassa.

Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, giusta i precedenti articoli 14 e 16, si applica una multa pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 10 per ogni bolletta infedele.

Art. 21.

(Art. 1, n. 8°, § 2, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le contravvenzioni non espressamente previste nella presente legge e le infrazioni alle discipline del regolamento sono punite con una multa da L. 10 a L. 300.

Art. 22.

(Art. 1, n. 8°, § 3, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le pene di cui nella presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione.

Art. 23.

(Art. 1, n. 8°, § 5, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 24.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quado non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecunaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente L. 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 25.

(Art. 1, n. 8°, § 4, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni alla presente legge si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 26.

(Art. 1, n. 8°, § 5, dell'allegato D al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto dalla presente legge riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 27.

(Art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento, che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine.

Art. 1.

(Art. 8 legge 2 aprile 1886, n. 3754, modificato dalla tabella annessa alla legge 15 luglio 1906, n. 353; art. 7 dell'allegato B al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736; articolo unico della legge 5 giugno 1913, n. 555; art. 1 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

L'imposta sulla fabbricazione del glucosio e la corrispondente sovratassa di confine sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . L. 200
glucosio liquido . . . . » 100

Nelle stesse misure sono applicate l'imposta di fabbricazione e la sovratassa di confine sul maltosio e gli sciroppi di maltosio che nel consumo possano servire agli usi del glucosio e che contengano più di 20 per cento in peso di sostanze riducenti calcolate come glucosio, nonchè sullo zucchero invertito, solido o in soluzione, ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici o altre materie.

I prodotti di cui al comma precedente, che contengano meno di 20 per cento in peso di sostanze riducenti, calcolate come glucosio, sono esenti dalle dette imposte quando vengano adulterati nei modi stabiliti dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 6 luglio 1905, n. 334).

Il glucosio adoperato nella fabbricazione di surrogati del caffè è esente dall'imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1, salvo il pagamento dell'imposta di fabbricazione sul prodotto ottenuto.

Art. 3.

(Art. 2 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio o sciroppi di maltosio (anche se esenti da imposta), zucchero invertito ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici, od altre materie, deve essere in possesso di licenza d'esercizio soggetta a tassa nelle seguenti misure:

a) lire cento per la fabbricazione esclusiva di prodotti solidi;

b) lire cinquanta per la fabbricazione esclusiva di prodotti liquidi;

c) lire centoventi per la fabbricazione di prodotti solidi e liquidi.

La licenza vale per la persona o ditta e per il luogo in essa indicati ed ha efficacia per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Art. 4.

(Art. 3 dell'allegato A alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nelle fabbriche che ottengono prodotti soggetti a diverse misure d'imposta, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti medesimi devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 5.

(Art. 8 legge 2 aprile 1886, n. 3754).

L'imposta è pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale.

Art. 6.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni dovute per il trasporto o il deposito di prodotti gravati d'imposta di fabbricazione, saranno calcolate in ragione del 10 % della tassa che grava la massima quantità di prodotto che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 30 per quintale od ettolitro di prodotto liquido e di L. 20 per quintale di prodotto solido.

Art. 7.

(Art. 9 della legge 24 dicembre 1891, n. 696, sostituito dall'art. 3 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per il glucosio, il maltosio, gli sciroppi di maltosio e lo zucchero invertito esportati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta, di cui siano effettivamente gravati, mediante corrispondente detrazione degli accertamenti di fabbrica.

Art. 8.

(Art. 8 della legge 2 luglio 1902, n. 238; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Per i frutti canditi, sciroppati od altri prodotti contenenti glucosio, maltosio od analoghe materie zuccherine che si esportano all'astero, è accordata la restituzione dell'imposta o della corrispondente sopratassa sulle anzidette sostanze aggiunte, secondo le norme e le condizioni da determinarsi con decrèto ministeriale.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di variare la misura della restituzione per le merci che già godono di tale beneficio e di ammettere altre merci all'agevolezza medesima.

Art. 9.

(Art. 6, ultimo comma, della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2351).

Gli abbuoni e le restituzioni d'imposta, di cui agli articoli 7 e 8, non domandati nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale d'uscita, rimangono prescritti.

In tutti i casi di abbuono o di restituzione di imposta non sarà ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 10.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo d'imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza, il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di una aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante, si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Art. 11.

(Art. 4 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 12.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata, chiunque fabbrichi o abbia fabbricato, ovvero tenti di fabbricare glucosio clandestinamente.

L'imposta e la multa si ragguagliano alla quantità e qualità del prodotto fabbricato clandestinamente ed in corso di fabbricazione, nonchè alla resa in glucosio delle materie prime rinvenute nella fabbrica e nei locali annessi.

Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a 500 lire, dovrà essere ritenuta come montante a questa somma.

Gli apparecchi, le caldaie, i recipienti e quant'altro ha servito alla fabbricazione, i prodotti fabbricati ed in corso di fabbricazione, e le materie prime, sono soggetti a confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, di apparecchi di produzione, caldaie e recipienti, di prodotti fabbricati od in corso di fabbricazione, e di materie prime, avanti che la fabbrica sia stata denunziata e verificata.

Art. 13.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque alteri o falsifichi i congegni od ordigni applicati o verificati dagli agenti finanziari, i sigilli o i bolli coniati od impressi in qualunque modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione, od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito colla detenzione da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i congegni od ordigni applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualunque modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione, o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che i congegni od ordigni non possano adempiere regolarmente il loro ufficio, è punito colla detenzione da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni od ordigni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati

dall'Amministrazione, è punito colla detenzione da 1 a 6 mesi, estensibile da 6 mesi ad un anno, quando il contravventore sia il fabbricante.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni od ordigni applicati o verificati dagli agenti finanziari, o dei bolli o sigilli apposti, è punito coll'arresto estensibile a tre mesi.

In tutti questi casi oltre le pene suddette, sarà applicata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

Art. 14.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La sottrazione di glucosio agli accertamenti e riscontri degli agenti finanziari, è punita con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta per il prodotto sottratto.

Quando la sottrazione sia stata eseguita in modo continuo, la detta multa è ragguagliata alla quantità e qualità di glucosio, risultante dalla differenza fra il prodotto massimo, che la fabbrica avrebbe potuto ottenere nel periodo durante il quale è provato che fu consumata la frode, ed il prodotto accertato nel periodo medesimo.

Il prodotto massimo è determinato in base alla produzione media giornaliera, dedotta dalle lavorazioni eseguite nei tre mesi precedenti la frode, esclusi i giorni nei quali non si fosse lavorato.

La sottrazione di glucosio è inoltre punita colla multa fissa di 200 lire.

Art. 15.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli, nei casi di esportazione di glucosio all'estero, sono applicabili le disposzioni relative della legge doganale.

Art. 16.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le contravvenzioni che non sieno espressamente previste dagli articoli precedenti, le infrazioni agli obblighi stabiliti da questa legge e dal relativo regolamento sono punite con multa da 10 a 300 lire.

Il negato od ostacolato accesso agli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi, durante il tempo della lavorazione dichiarata, è punito col massimo di questa multa.

Art. 17.

(Art. 6 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 18.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata l'imposta di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

Art. 19.

(Art. 5 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi od in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 20.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Nel processo verbale per l'accertamento delle contravvenzioni, da compilarsi dagli agenti scopritori, devesi indicare:

1° la data, il nome ed il cognome degli scopritori della contravvenzione, del contravventore e dei testimoni, se ve ne sono;

2° il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

3° la qualità e quantità degli oggetti sequestrati;

4° gli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce la contravvenzione;

5° le dichiarazioni del contravventore.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dal contravventore, dagli scopritori e dai testimoni. Se il contravventore od i testimoni non sanno o non vogliono sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di avere copia del processo verbale.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 21.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Gli apparecchi, le materie prime, i prodotti e gli altri oggetti sequestrati sono lasciati in custodia del contravventore, purchè questi offra gratuitamente un locale ove riporli. In caso contrario sono affidati al municipio, oppure alla dogana od al magazzino di deposito o di vendita delle privative, che esistesse nel comune in cui avvenne il sequestro, ovvero in altro comune vicino.

Qualora, per qualunque motivo, gli oggetti sequestrati si debbano vendere, si procede secondo le norme stabilite sulla materia dalla legge doganale.

Si deve redigere processo verbale, da unirsi a quello per l'accertamento della contravvenzione:

1° della consegna degli oggetti sequestrati ai contravventori, ovvero al municipio, alla dogana o ad altri uffici;

2° dell'esperimento per la loro vendita.

Nel processo verbale di cui al numero 1° si deve indicare la qualità, il numero e l'impronta dei suggelli apposti agli oggetti. Quando questi siano stati affidati in custodia ai contravventori, basterà che tale indicazione risulti dal processo verbale di contravvenzione.

Art. 22.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di

finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire cinquecento o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 23.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 24.

(Art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, quando sia stata pronunziata la confisca, si devolve per intero all'erario dello Stato.

Art. 25.

(Art. 8 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, modificato secondo l'art. 7 dell'allegato E al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2335).

Con decreto del Ministro per le finanze sarà approvato il nuovo regolamento, che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati alla vigilanza;

c) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta;

d) le norme da seguire per il disgravio dell'imposta sui prodotti esportati all'estero.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sugli oli di semi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli oli di semi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione degli oli di semi.

Art. 1.

(Articolo unico della legge 7 aprile 1881, n. 143; art. 1 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525).

E' stabilita un'imposta di fabbricazione nella misura di lire 15 per quintale sugli oli di semi d'ogni specie prodotti in paese.

L'imposta è dovuta indipendentemente dalla destinazione del prodotto, eccezione fatta per gli oli che sieno preparati nelle farmacie per esclusivo uso medicinale.

Art. 2.

(Art. 1, n. 2°, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque estragga o intenda estrarre oli dai semi, tanto di origine nazionale quanto di origine estera, deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta ad una tassa annua nella misura di lire 200 per le fabbriche attrezzate con uno o più torchi idraulici e di lire 20 per tutte le altre.

Art. 3.

(Art. 1, n. 3°, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo, chiunque voglia estrarre oli dai semi deve farne denuncia scritta in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione, unendo la quietanza di tesoreria per il diritto di licenza dovuto ed indicando:

a) il cognome ed il nome di chi fa la denuncia;

b) il Comune, la via ed il numero dove si trova la fabbrica;

c) la qualità dei semi dai quali si voglia estrarre olio;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione e di epurazione degli oli;

e) la quantità e qualità delle materie prime esistenti in fabbrica o nei locali annessi al momento della denunzia nonchè il processo di fabbricazione.

Anche i possessori di apparecchi destinati alla produzione di oli di semi non esclusivamente medicinali debbono farne denuncia, indicando il proprio nome e cognome, nonchè il Comune, la via ed il numero dove si trovano i detti apparecchi.

Art. 4.

(Art. 1, n. 4°, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, gli Uffici tecnici provvedono all'immediata suggellazione degli apparecchi denunciati, in modo da impedire che si possa farne uso senza preventiva dichiarazione di lavoro.

Art. 5.

(Art. 1, n. 5°, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La finanza ha diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qua-

lità o quantità dei prodotti, delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute.

Art. 6.

(Art. 2 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525).

L'accertamento dell'imposta è fatto, a seconda della potenzialità della fabbrica e della durata delle lavorazioni, o col metodo della vigilanza permanente degli agenti di finanza o in base alla produttività giornaliera della fabbrica o anche sulla base della quantità e qualità di semi da mettere in lavorazione secondo le dichiarazioni di lavoro.

Spetta al Ministro delle finanze di stabilire per ciascuna fabbrica il metodo di accertamento al quale deve essere sottoposta.

Art. 7.

(Art. 3 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525).

Le fabbriche che vengano sottoposte alla vigilanza permanente della finanza pagano l'imposta mediante versamento alla Sezione di tesoreria provinciale, all'atto dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica per immissione in consumo.

Le altre fabbriche devono effettuare il pagamento presso la Sezione di tesoreria provinciale, anticipatamente per tutta la durata delle lavorazioni dichiarate, o a bimestri anticipati.

Il versamento alla tesoreria può essere effettuato mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

Art. 8.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni specialmente dovute per il trasporto o il deposito di generi gravati d'imposta di fabbricazione, saranno calcolate in ragione del 10% della tassa che grava la massima quantità di merce che si intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata.

Art. 9.

(Art. 1, n. 1°, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Può essere concessa esenzione dall'imposta o dalla sopratassa di confine per oli di semi, prodotti all'interno o provenienti dall'estero, destinati ad usi industriali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro delle finanze.

Art. 10.

(Art. 8 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Non sono soggetti ad imposta di fabbricazione gli oli di semi che vengano esportati all'estero direttamente dalle fabbriche prima dell'immissione in consumo.

L'esenzione non domandata nel termine di anni cinque, dalla data della bolletta doganale di uscita, rimane prescritta.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale d'uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 11.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto di ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi 5 anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 5 anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di 5 anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di una aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di 5 anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Art. 12.

(Art. 1, n. 6°, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 13.

(Art. 9 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525).

Chiunque venga trovato in possesso di apparecchi destinati o anche soltanto atti all'estrazione di olio dai semi senza averne fatta denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, è punito con multa non minore di lire 20 nè maggiore di lire 500.

La multa sarà inflitta nella misura di lire 500 quando i detti apparecchi siano trovati montati, disposti o accoppiati in modo da costituire un vero e proprio impianto per estrazione di olio dai semi o quando insieme con essi o in locali attigui siano trovati semi oleosi o residui di semi oleosi.

Art. 14.

(Art. 10 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525).

La fabbricazione clandestina di oli di semi è punita con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo del-

l'imposta e non può essere in nessun caso inferiore a lire 200.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime trovati nelle fabbriche clandestine cadono in confisca.

Art. 15.

(Art. 11 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525).

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera è dovuta una multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata, e, in ogni caso, non inferiore a lire 50.

La stessa multa è dovuta sulla quantità di olio prodotto in eccedenza a quella indicata nelle dichiarazioni di lavoro delle fabbriche tassate in base alla quantità e qualità di semi da mettere in lavorazione.

Art. 16.

(Art. 1, n. 8° § I, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di lire 10 nè maggiore di lire 300.

Art. 17.

(Art. 1, n. 8° § II, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 18.

(Art. 1, n. 8° § III, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 19.

(Art. 1, n. 8° § IV, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a questi annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 20.

(Art. 1, n. 8° § VI, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 21.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo, e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della provincia delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da lire 10 a lire 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 22.

(Art. 1, n. 8° § V, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 23.

(Art. 1, n. 8° § VI, dell'allegato G al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 24.

(Art. 12 dell'allegato I al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Il Ministro per le finanze è autorizzato a pubblicare il nuovo regolamento che stabilirà le norme per la denuncia delle fabbriche, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta, per la vigilanza sulle fabbriche e per quant'altro abbia attinenza con l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1.

Finchè il detto regolamento non sia stato emanato avranno effetto, per le fabbriche di oli di semi di qualsiasi specie, le disposizioni del regolamento per l'applicazione della tassa sull'olio di cotone, approvato con R. decreto 1° maggio 1881, n. 183 (serie terza), in quanto le disposizioni medesime non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.
Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sugli organi di illuminazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli organi di illuminazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione.

Art. 1.

(Art. 1 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

E' stabilita una imposta di fabbricazione sui sotto indicati organi di illuminazione elettrica, nella misura per ciascuno di essi indicata:

a) lampade per illuminazione elettrica a incandescenza, aventi filamento di carbone ed un consumo:
1° non superiore a 10 watt, L. 0,25;
2° superiore a 10 ma non a 110 watt, L. 0,50;
3° oltre 110 watt. L. 1.00:

b) lampade per illuminazione elettrica a incandescenza, aventi filamento metallico e appartenenti al tipo comune (monowtt) ed un consumo:
1° non superiore a 5 watt, L. 0,25;
2° superiore a 5 ma non a 60 watt, L. 0.85;
3° superiore a 60 ma non a 200 watt, L. 1.50;
4° superiore a 200 ma non a 500 watt, L. 3.00;
5° oltre 500 watt. L. 6.00;

c) lampade per illuminazione elettrica a incandescenza aventi un consumo unitario di 1/2 watt o comunque inferiore ad un watt o altri organi di luminescenza di qualsiasi sistema, aventi un consumo:
1° non superiore a 5 watt, L. 0.25;
2° superiore a 5 ma non a 60 watt, L. 1.00;
3° superiore a 60 ma non a 200 watt, L. 3.00;
4° superiore a 200 ma non a 500 watt, L. 6.00;
5° oltre 500 watt, L. 10.00;

d) organi per illuminazione ad arco, esclusi i carboni puri o metallizzati, al kg. L. 3.00;

e) carboni puri o metallizzati o di altro sistema per illuminazione ad arco, al kg. L. 2.00;

Nelle stesse misure è riscossa la sopratassa di fabbricazione sugli organi per illuminazione elettrica di qualsiasi sistema importati dall'estero.

Per la rigenerazione degli organi illuminanti quando, a cura e spese dell'interessato, sia fatto risultare su ciascuno di essi, in modo visibile e permanente, che trattasi di prodotto rigenerato la imposta di cui sopra è ridotta di un terzo per ciascuna partita immessa in consumo.

Sono esenti dall'imposta gli organi d'illuminazione destinati all'esportazione.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti suindicati sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 2.

(Art. 2 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Chiunque fabbrichi organi di illuminazione elettrica, soggetti all'imposta, o parti di essi organi, deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, e soggetta al diritto di L. 100 annue per le fabbriche di organi d'illuminazione indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, di L. 30 per le fabbriche di carboni di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo, di L. 150 per quelle che intendano produrre promiscuamente carboni ed altri organi di illuminazione, ovvero carboni e parti di altri organi illuminanti.

Art. 3.

(Art. 3 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Le fabbriche di organi d'illuminazione indicate all'art. 1 sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione di opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Col regolamento potranno essere stabilite speciali norme di vigilanza sulle fabbriche di parti di detti organi e sulla destinazione e l'uso delle stesse parti importate dall'estero.

Art. 4.

(Art. 4 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710 ed art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano prodotti soggetti a tributo, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con intervento di un ufficiale o sottufficiale della Regia guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 5.

(Art. 5 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale apposito, provvedendo al necessario arredamento, alla pulizia, alla illuminazione e riscaldamento del locale medesimo.

Art. 6.

(Art. 6 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Le fabbriche di organi d'illuminazione veri e propri ovvero di semplici carboni per illuminazione pagano l'imposta mediante versamento alla sezione di tesoreria provinciale, all'atto della estrazione dei prodotti dalla fab-

brica per immissione in consumo. Questi prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, soggetti alle prescrizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati, a cura degli agenti di vigilanza, in apposito registro di carico e scarico.

I fabbricanti devono prestare una cauzione limitata al 10 % dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in magazzino.

Può essere concessa una dilazione nel pagamento della imposta fino a tre mesi dopo l'estrazione della merce corcorrispondente dal magazzino, purchè il debito del fabbricante non venga ad eccedere i quattro quinti della cauzione.

Per tenere conto degli organi illuminanti, che vengano respinti alle fabbriche perchè inservibili, e di ogni altra perdita per forza maggiore, è concesso al fabbricante, sull'imposta liquidata per le estrazioni soggette ad imposta, effettuate durante l'esercizio finanziario, un abbuono del 20 % per i carboni e del 5 % per gli altri organi illuminanti, mediante accreditamento sul debito d'imposta per l'esercizio successivo.

Art. 7.

(Art. 7 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Può essere consentito il passaggio in cauzione da una fabbrica ad un'altra di orgnani di illuminazione o di parti di essi.

La cauzione deve, in qualunque caso, essere uguale al decimo dell'intera imposta cui sono soggetti i prodotti finiti.

Può farsi a meno della cauzione, qualora l'ufficio tecnico possa supplirvi mediante scorta e l'interessato sopporti le spese relative.

Art. 8.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Per gli organi di illuminazione esportati all'estero, l'abbuono non domandato nel termine di anni cinque dalla data della bolletta daganale di uscita, rimane prescritto.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita, debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 9.

(Art. 9 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse si esigono mediante atto di ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido, se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure il diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante, si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

Art. 10.

(Art. 10 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

La fabbricazione clandestina degli organi d'illuminazione elettrica di cui all'art. 1, è punita con una multa fissa di L. 1000 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta sui prodotti preparati e su quelli in corso di preparazione e che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata dalla sola presenza, in locale non dichiarato, di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione dei mezzi illuminanti in parola.

In tal caso sono soggetti a confisca tanto gli organi illuminanti ultimati o non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Art. 11.

(Art. 11 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Sono considerati di contrabbando gli organi di illuminazione trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento, ed i contravventori sono puniti con multa variabile dal doppio al decuplo dei diritti di confine. Però, ove la multa così determinata risulti inferiore a L. 200, sarà ritenuta in questa somma.

Art. 12.

(Art. 12 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre gli organi illuminanti anzidetti al pagamento della imposta di fabbricazione, è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

Art. 13.

(Art. 13 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi, sono puniti con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200, estensibile al doppio pei recidivi.

Art. 14.

(Art. 14 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di carattere legislativo od al regolamento per la loro esecuzione è punita con una multa da L. 10 a L. 300.

Art. 15.

(Art. 15 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 16.

(Art. 16 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata frodata la imposta di produzione il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 17.

(Art. 8 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 18.

(Art. 18 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 19.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 20.

(Art. 17 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 21.

(Art. 18 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme in vigore per le altre imposte di fabbricazione diverse da quelle sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti. Il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 22.

(Art. 19 dell'allegato al R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710).

E' data facoltà al Ministro per le finanze di pubblicare il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, nonchè di stabilire con decreto che gli organi illuminanti non possano essere messi in vendita se non siano muniti, a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori, di speciali contrassegni comprovanti il pagamento dell'imposta. distribuiti dall'Amministrazione.

La qualità dei contrassegni e le norme per la loro applicazione saranno determinate pure con decreto del Ministro per le finanze, con facoltà di disporre l'identificazione dei prodotti già esistenti nei depositi o negli esercizi di vendita entro un termine da fissare con lo stesso decreto, applicandosi ai contravventori le stesse pene di cui all'art. 11.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

Art. 1.

(Art. 1, comma primo, del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, modificato dall'art. 1 dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 2 della tabella annessa al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274).

L'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogramma di polverino non granito (allo stato di farina) ovvero di polvere da mina quando non sia impiegata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 . . . . L. 1.00

per ogni chilogramma di esplodenti da mina diversi dalla polvere pirica quando non sia impiegata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2. . » 2.50

per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia . . . . » 4.00

per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica d'armi in genere . . . . » 8.00

Art. 2.

(Art. 1, comma terzo e quarto, del testo unico 2 marzo 1902, n. 56; articoli 1 e 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274).

E' esente da imposta la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita per conto dei Ministeri della guerra e della marina.

E' pure esente da imposta la fabbricazione di fuochi artificiali.

Le polveri piriche da mina e gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri senza fumo, sono esenti dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sopratassa di confine sempre quando siano impiegati esclusivamente per lavori pubblici o altro speciale uso industriale od agricolo all'uopo autorizzato di volta in volta dal Prefetto d'accordo con l'Intendenza di finanza. Siffatta esenzione è vincolata inoltre alla osservanza delle norme e cautele che saranno stabilite con decreto del Nostro Ministro per le finanze, d'accordo con quello per l'interno.

Art. 3.

(Art. 2 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Le imposte di cui all'art. 1 sono esenti dalle sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 4.

(Art. 12 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Coloro che posseggono apparecchi atti alla fabbricazione di polveri piriche o di prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, ancorchè intendano di tenerli inoperosi, sono obbligati a farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza. che ne cura la verificazione, l'identificazione e il suggellamento.

Ove la inoperosità degli apparecchi duri da due anni, si intenderà che l'opificio non abbia più la destinazione che gli fu assegnata, e il possessore, a seguito di notificazione in via amministrativa, con la quale verrà dichiarato che la licenza di cui fosse provvisto ha cessato di avere efficacia, sarà in obbligo di smontare gli apparecchi in modo da renderli assolutamente inadatti alla produzione.

I Comuni devono impedire la costruzione od il collocamento di gombi nel suolo pubblico o di spettanza comunale, e provvedere all'immediata distruzione di quelli che già vi esistessero.

Art. 5.

(Art. 7 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Chiunque intenda fabbricare o vendere polveri piriche, od altri prodotti esplodenti, deve farne la dichiarazione al Sindaco.

Il Sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmette al Prefetto della provincia, con rapporto motivato, la dichiarazione.

Il Prefetto od il Ministero dell'interno provvede sulla domanda a termini delle leggi di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, testo unico e 19 luglio 1894, n. 314 e dei relativi regolamenti.

Art. 6.

(Art. 8 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56)

Ottenuta dal Prefetto o dal Ministero dell'interno la licenza per la fabbricazione delle polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, i fabbricanti, non esclusi i pirotecnici, devono denunciare all'Ufficio tecnico di finanza i locali costituenti l'opificio e quelli di deposito delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualità delle materie prime, nonchè il metodo di lavorazione e la specie dei prodotti finali.

Art. 7.

(Art. 9 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

L'Ufficio tecnico di finanza, per mezzo di una verificazione nella quale accerta, con processo verbale, le condizioni dell'opificio in ordine alla denunzia del fabbricante, provvede alla identificazione dei locali e dei mezzi di produzione.

Rispetto agli opifici per la fabbricazione delle polveri piriche e degli altri esplodenti, esclusi i prodotti pirotecnici, l'Ufficio tecnico stabilisce le opere necessarie per l'esercizio di un'efficace sorveglianza, e, dopo che queste siano state compiute, rilascia la licenza di esercizio.

Art. 8.

(Art. 5 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, sostituito dall'art. 1, n. 3°, dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 2 della tabella annessa al R. decreto 7 ottobre 1923, numero 2274).

Indipendentemente dall'osservanza del disposto degli articoli 5 e 6 i fabbricanti di prodotti esplodenti sieno questi soggetti o no ad imposta di fabbricazione non possono intraprendere alcuna lavorazione, se non sono in possesso di una licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza e soggetta al pagamento dei seguenti diritti fissi:

per le fabbriche che producono soltanto polveri piriche o polveri senza fumo L. 200 annue;

per le fabbriche, ove si producono polveri piriche o polveri senza fumo oltre ad esplodenti di altre specie, L. 500 annue;

per le fabbriche di miccie o di fuochi artificiali, L. 20 per ciascun mese di lavorazione dichiarata;

per le altre fabbriche di prodotti esplodenti L. 400 annue.

Le licenze di esercizio, di cui sopra, valgono soltanto per la persona, il luogo e il periodo di tempo, annuo o mensile, in esse indicati.

Per gli esplodenti, che si preparano nel luogo d'impiego, ciascuna licenza è valida, nel corso dell'anno solare, per tutti i comuni compresi nella circoscrizione dell'Ufficio che l'ha rilasciata.

Per le fabbriche di miccie e di fuochi artificiali la licenza non può essere concessa se non per mesi solari interi e consecutivi, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento del diritto corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

Art. 9.

(Art. 4 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano l'im-

posta sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'Amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente, per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col regolamento.

Art. 10.

(Art. 16 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56 ed art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, per farvi le necessarie verificazioni.

In caso di sospetti di contravvenzioni alla presente legge, hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari, con l'intervento di un ufficiale o sottufficiale delle guardie di finanza o di altro delegato di polizia giudiziaria.

Art. 11.

(Art. 10 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, modificato dall'art. 1, n. 4°, dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, esclusi i pirotecnici, devono, prima di iniziare le singole lavorazioni, presentare all'Ufficio tecnico le corrispondenti dichiarazioni.

Queste non possono comprendere giorni di lavorazione che non siano in uno stesso mese solare.

Art. 12.

(Art. 11 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56; art. 1 della tabella annessa al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274).

La durata giornaliera della lavorazione per tutte le fabbriche di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, deve essere ristretta alle ore dal sorgere al tramontare del sole.

In casi eccezionali potrà d'accordo con l'autorità politica essere consentito che le lavorazioni si effettuino anche oltre l'orario sovraindicato.

In tal caso le spese di vigilanza durante la protrazione di orario, sono a carico degl'interessati.

Art. 13.

(Art. 15 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Nelle fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti non è permesso l'esercizio di altre industrie.

Art. 14.

(Art. 3 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si vogliano rilavorare, trasformare e perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto ad una imposta maggiore di quella già pagata, è dovuto il supplemento d'imposta, e per l'aggiunta di altre materie ancorchè inerti è sempre dovuta l'imposta sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

Le spese per indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

Art. 15.

(Art. 1, comma quinto, testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori, è abbuonata la differenza fra l'imposta sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennità agli agenti di vigilanza.

Art. 16.

(Art. 4, terzo e quarto comma, testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in essi contenuta.

Con R. decreto da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potrà essere estesa ad altri prodotti esplodenti, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche già soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge.

Art. 17.

(Art. 6 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56; art. 1 della tabella annessa al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274).

Alle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:

a) di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio ed altre sostanze contenute in involucri o anche sciolte che, unite o separate, possano produrre effetti simili a quelli della dinamite, non che polvere pirica granita o non granita.

Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la metà del peso del miscuglio stesso;

b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i tre chilogrammi;

c) di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di 3 chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sarà sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del richiedente la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi.

Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolute come è stabilito dall'art. 23 per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

Art. 18.

(Art. 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064).

Nei pagamenti per le imposte di cui all'art. 1, le frazioni di importo inferiore a cinque centesimi, ma superiore a due centesimi e mezzo, vengono arrotondate a cinque centesimi. Delle frazioni di due centesimi e mezzo o meno non è tenuto conto.

Tali arrotondamenti avvengono sulle riscossioni complessive di marche e non sul valore di ciascuna marca.

Art. 19.

(Art. 13 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, modificato dall'articolo 1, n. 5°, dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque venda, anche per una sola volta ed in qualsiasi quantità, polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso di licenza, rilasciata dal Prefetto della provincia o dal Ministero dell'interno.

Questa licenza è soggetta alla tassa di L. 50, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed è efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.

Alle stesse condizioni è soggetta la licenza per la vendita soltanto delle capsule, o cartucce vuote con capsule, delle miccie e dei fuochi di bengala, tranne che la tassa sarà solo quella ordinaria di bollo.

La licenza d'esercizio, indicata all'art. 8, non esonera i fabbricanti ed i pirotecnici dall'obbligo della licenza di vendita.

Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza, occorre ne sia fatta domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario almeno tre mesi prima.

E' vietata la vendita girovaga di polveri piriche, di prodotti esplodenti e di fuochi artificiali.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza i tiri a segno governativi, provinciali e comunali.

Art. 20.

(Art. 14 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, modificato dall'articolo 1, n. 6°, dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1 della tabella annessa al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274; art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, numero 2335).

La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

Per il deposito, qualunque sia la sua durata, anche di breve tempo, di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'art. 9, oltre la licenza dell'autorità politica occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

Non occorre la licenza dell'Ufficio tecnico per i depositi negli esercizi di vendita, autorizzati dall'Autorità politica a norma dell'articolo precedente.

Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tener aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartucce, non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

Le cauzioni per il trasporto o il deposito di prodotti gravati d'imposta, ancorchè destinati ad usi per i quali a sensi dell'art. 2 è consentita l'esenzione del tributo, saranno calcolate in ragione del 10 % dell'imposta che grava la massima quantità di merce che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata in modo però da non superare la misura di L. 20 per quintale di prodotto.

Art. 21.

(Art. 35 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

La fabbricazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti destinati all'esportazione, è esente da imposta, purchè avvenga sotto la osservanza delle discipline che verranno stabilite con decreto Reale, sia riguardo alle condizioni di sicurezza degli opifici, dei mezzi e processi di produzione, sia riguardo al tempo della lavorazione ed al modo di accertamento del prodotto.

Le polveri e gli altri esplodenti fabbricati per l'esportazione, devono essere introdotti immediatamente in magazzini assimilati ai depositi doganali privati, dopo di che vengono considerati, a tutti gli effetti, come esteri.

Le spese per l'accertamento del prodotto e per la vigilanza sui depositi sono a carico dei fabbricanti.

L'abbuono non domandato nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale d'uscita rimane prescritto.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 22.

(Art. 32 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

L'azione per il più o il meno riscosso si prescrive nel termine di cinque anni tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputabile la mancata o incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

Art. 23.

(Art. 1, secondo comma, testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, sono risolute con le norme fissate per la definizione delle controversie sull'applicazione della tariffa doganale.

Art. 24.

(Art. 17 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56; art. 1 della tabella annessa al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2274).

Ai contraffattori delle marche di imposta pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo VI, libro 2° del Codice penale.

Chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con la multa di L. 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente, e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o recipiente sono considerate di contrabbando.

Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche usate o comunque trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite, agli effetti di questa legge e del relativo regolamento.

Nei casi previsti dai due comma precedenti, se la multa risultasse inferiore a L. 500, sarà ritenuta in questa somma.

Art. 25.

(Art. 18 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

E' punito con una multa fissa di L. 1000:

1° Chiunque falsifichi, tolga, rompa od in qualsiasi modo manometta i contrassegni, i bolli, i suggelli od i congegni applicati dall'Amministrazione, ovvero ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, punzoni, che siano falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, ovvero alteri

gli apparecchi ed i meccanismi verificati ed identificati dagli agenti della finanza;

2° Chiunque, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, fabbrichi in qualsivoglia modo, perfezioni, trasformi o rilavori polveri piriche e prodotti esplodenti o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta, anche se inerti, oppure prepari fuochi artificiali;

3° Il pirotecnico, che, sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'art. 17.

L'esistenza nelle officine pirotecniche di una quantità superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 % in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione clandestina della polvere.

Art. 26.

(Art. 19 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

E' punito con multa fissa di L. 600:

1° Il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° Il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali senza essere in possesso della licenza di esercizio.

Art. 27.

(Art. 20 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Sono puniti con la multa fissa di L. 500:

1° I fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento dell'imposta, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali;

2° Coloro che non provino di avere denunziato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

Art. 28.

(Art. 21 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Per ciascun apparecchio non denunziato, atto a fabbricare, a rilavorare od a perfezionare polveri piriche, prodotti esplodenti o fuochi artificiali, si applica una multa fissa di L. 50.

Art. 29.

(Art. 22 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

E' punito con la multa fissa di L. 100:

1° Chiunque venda polvere pirica ed altro prodotto esplodente, cartucce cariche di materia esplodente, o fuochi artificiali, senza che abbia ottenuta e conservi nel locale di vendita la licenza a lui intestata, e chiunque faccia vendita girovaga;

2° L'esercente di tiri a segno (esclusi i governativi, provinciali e comunali) od altri, che somministri ai tiratori polvere pirica e prodotti esplodenti, senza essere provveduto della licenza.

Le contravvenzioni considerate nel presente articolo sussistono anche nel caso in cui la vendita apparisca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti di altre merci o di scambio di merci o di compenso per prestazione di opera, ed è provata anche dalla sola esistenza di polveri, prodotti esplodenti, cartucce cariche, o fuochi artificiali, in un esercizio aperto al pubblico.

Art. 30.

(Art. 23 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Sono puniti con multa fissa di L. 50, coloro che vendano soltanto capsule o cartucce vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore.

E' applicabile la multa anche quando la vendita apparisca sotto forma di regalo, di scambio di merci o di compenso come sopra è detto, ed è parimenti provata questa vendita anche dalla sola esistenza di capsule, o cartuccie vuote con capsule, miccie o fuochi di bengala in un esercizio aperto al pubblico.

Art. 31.

(Art. 24 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

L'istituzione di depositi di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, richiesta dall'art. 20, è punita con una multa fissa di L. 200.

La tenuta irregolare del registro, di che al detto articolo, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate, ovvero le discordanze gravi tra lo stato di magazzino ed i risultamenti del detto registro, sono punite con multa fissa di L. 200.

La mancanza del registro o la negata presentazione di esso agli agenti governativi sono punite con la multa fissa di L. 200.

Art. 32.

(Art. 25 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

E' punito con una multa fissa di L. 1000 chi si opponga all'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 33.

(Art. 26 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, sostituito dall'art. 1, n. 7°, dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 300.

Art. 34.

(Art. 27 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

La recidiva in contravvenzione alla presente legge od al regolamento, dà luogo all'applicazione del doppio della multa comminata. Contro i recidivi potrà anche essere pronunziata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

Art. 35.

(Art. 28 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Le multe sancite dalla presente legge vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalla legge di P. S., e quando, col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata defraudata l'imposta di fabbricazione o il diritto di vendita, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento.

Art. 36.

(Art. 33 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nelle contravvenzioni sopra indicate, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

Art. 37.

(Art. 30 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Cadono in confisca:

a) gli apparecchi, le materie prime e i prodotti sequestrati a danno di chiunque fabbrichi o rilavori o perfezioni polveri piriche od altri prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, o vi aggiunga materie di qualsiasi anche se inerti senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza;

b) gli apparecchi esistenti nelle fabbriche e non denunziati, nonchè le materie e i prodotti diversi da quelli dichiarati;

c) le polveri piriche ed i prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali sequestrati a danno di chiunque ne faccia la vendita senza essere in possesso della licenza del Prefetto della provincia o del Ministero dell'interno o ne faccia vendita girovaga;

d) le polveri ed i prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, rinvenuti in depositi, per i quali non sia stata rilasciata licenza dall'Ufficio tecnico di finanza;

e) le polveri, i prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, trasportati senza la licenza del Prefetto della provincia o del Ministero dell'interno.

Art. 38.

(Art. 31 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

L'Amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti sequestrati qualora riconosca essere difficile, dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

Il prezzo che fosse ottenuto dalla vendita sarà dato al sequestratario, ove non sia pronunziata la confisca.

Art. 39.

(Art. 34 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, sostituito dall'art. 1, n. 8°, dell'allegato H al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 40.

(Art. 29 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

I processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni vengono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 41.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 196; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente L. 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 42.

(Art. 36 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56).

Con decreto del Ministro delle finanze sarà approvato il nuovo regolamento, che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge e più specialmente:

a) le norme ed i mezzi per distinguere la polvere pirica da mina, da quella da caccia e da carica di armi in genere;

b) le forme dei pacchetti e recipienti per la conservazione e lo smercio delle polveri piriche e delle polveri senza fumo, la qualità ed il peso netto del contenuto per ciascun tipo di pacchetto o recipiente;

c) la forma, grandezza, impronta ed il colore delle marche che saranno applicate ai pacchetti e recipienti come prova dell'imposta pagata, il tempo utile, il modo dell'applicazione, la quale dovrà essere fatta dal fabbricante;

d) le norme per il pagamento della tassa di licenza dei pirotecnici;

e) i modi per l'abbuono ai fabbricanti di miccie da minatori della differenza tra l'imposta sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina;

f) le norme per la vendita delle marche;

g) le norme per il condizionamento, a spese dell'importatore, delle polveri piriche provenienti dall'estero, in pacchetti o recipienti, secondo i tipi stabiliti, per l'applicazione delle marche di imposta pagata, e la designazione dei luoghi ove dette operazioni dovranno essere compiute dall'importatore.

Art. 43 (transitorio).

(Art. 1, 2 e 3 del R. decreto 22 febbraio 1920, n. 548).

Sono esenti dalla tassa gli esplosivi residuati dalla guerra che vengono impiegati nell'agricoltura sia come fertilizzanti, sia per il dissodamento o scasso dei terreni, sia per l'acciocatura, sia per altri usi agricoli approvati dal Ministero di agricoltura.

La concessione di tali esplosivi per dissodamento, sarà fatta soltanto per i terreni non atti all'aratura. I casi dubbi saranno risoluti dal Ministero dell'agricoltura.

Quando l'impiego dei detti esplosivi venga effettuato sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità militare, l'esenzione dalla tassa sarà subordinata alle norme stabilite dal Ministero della guerra d'accordo con quello della marina e delle finanze con apposito regolamento.

Per gli esplosivi impiegati, sempre ed esclusivamente agli scopi anzidetti da consorzi, da società o da privati, l'esenzione sarà subordinata alle norme all'uopo stabilite dal Ministero dell'interno e da quello delle finanze nei limiti delle rispettive competenze.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sui saponi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dei saponi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

***Il Ministro*: A. DE' STEFANI.**

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione dei saponi.

Art. 1.

(Art. 1 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 1°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

E' stabilita a favore dello Stato un'imposta sulla fabbricazione dei saponi di ogni specie, tanto allo stato solido quanto in pasta o liquidi.

L'imposta è stabilita nella misura di L. 40 il quintale per i saponi da toletta e per quelli medicinali, e di L. 20 il quintale per quelli di ogni altra specie.

E' soggetta all'imposta nella misura di L. 10 il quintale la fabbricazione delle liscive, tanto solide quanto liquide, con contenuto di acidi grassi non superiore al 25 per cento, e delle acque da bucato. Le liscive con contenuto di acidi grassi superiori al 25 per cento sono considerate, per l'applicazione dell'imposta, come saponi.

Le soluzioni d'ipocloriti alcalini, se destinate ad uso di bucato, sono soggette all'imposta di L. 10 il quintale quando hanno un tenore in cloro attivo non superiore al 5 per cento; sono soggette all'imposta di L. 20 il quintale quando la percentuale in cloro attivo supera quella dianzi indicata.

L'esenzione dall'imposta per le soluzioni d'ipocloriti alcalini che vengano impiegati in usi diversi da quelli di bucato è vincolata alla osservanza delle norme e cautele stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

(Art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 3°, 4° e 5°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della sopratassa di confine si considerano come saponi da toletta quelli profumati e quelli, anche non profumati, in tavolette, in palle, in forma di frutta, in polvere, o in pasta per uso di toletta, o messi in commercio in scatole o in vasi non aventi il carattere di semplici mezzi di trasporto e in generale quelli di forma o con imballaggi simili a quelli usati abitualmente per il sapone odoroso.

Non è tuttavia considerato come sapone da toletta quello ordinario in pezzi di forma parallelepipeda a spigoli vivi e a faccie piane, quando il volume dei singoli pezzi sia superiore a 200 centimetri cubi, oppure quando i pezzi, qualunque ne sia la dimensione, siano senza impressioni all'infuori della marca o del nome del fabbricante impressi a stampa sopra una sola faccia.

Come saponi medicinali si considerano tutti quelli classificati come tali dalla tariffa generale dei dazi doganali.

I cosiddetti paltoni, quando vengano estratti dalle fabbriche per il consumo, assolvono l'imposta nella misura stabilita per le liscive se abbiano un contenuto in acidi grassi non superiore al 10 per cento; nel caso contrario sono soggetti all'imposta come sapone.

Le materie che servono per la preparazione di liscive, tanto liquide quanto solide o di acque da bucato, e le miscele di tali materie prime, destinate ad essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane, per l'immissione diretta in consumo ad uso di bucato sono soggette ad imposta di fabbricazione.

Art. 3.

(Art. 1, n. 11°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque detenga, a qualunque titolo, apparecchi specialmente costruiti per servire alla fabbricazione del sapone, delle liscive e delle acque da bucato, o destinati ad essere usati per la fabbricazione di tali prodotti, deve farne denuncia scritta all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, il comune e la località precisa dove si trovano gli apparecchi, e la qualità e quantità di questi.

Art. 4.

(Art. 3 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 6°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque fabbrichi sapone, liscive, tanto solide quanto liquide o acque da bucato, deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa annua nelle seguenti misure:

L. 30 per la produzione di solo sapone da toletta o medicinale;

L. 20 per la produzione di solo sapone d'altra specie;

L. 10 per la sola produzione di liscive, solide o liquide, e di acque da bucato;

L. 50 per la produzione tanto di sapone da toletta o medicinale, quanto di sapone di altra specie, oppure per la produzione tanto di sapone di ogni specie quanto di liscive e acque da bucato.

Art. 5.

(Art. 7 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 9°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per ottenere la licenza di cui all'articolo precedente, chiunque voglia fabbricare prodotti soggetti all'imposta deve farne denuncia scritta in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di cominciare la lavorazione, indicando:

a) il nome e cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) il Comune e la località precisa dove si trova la fabbrica;

c) la qualità del prodotto o dei prodotti da fabbricare;

d) il numero e la qualità degli apparecchi di produzione;

e) la qualità delle materie prime che saranno impiegate nella fabbricazione e il processo di produzione.

Art. 6.

(Art. 5 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, sostituito dall'art. 1, n. 8°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

L'accertamento dell'imposta è fatto:

a) o col metodo della vigilanza permanente, mediante pagamento dell'imposta a misura dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica;

b) o in base alla qualità e quantità del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione del fabbricante;

c) o con un sistema misto, e cioè in base alla qualità e alla quantità del prodotto dichiarato dal fabbricante e riscontrato dagli agenti al termine delle singole cotte;

d) o in via di abbonamento.

E' in facoltà dell'amministrazione di applicare l'uno o l'altro dei detti metodi, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 7.

(Art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736).

Le fabbriche che vengono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza, pagano l'imposta mediante versamento alla Sezione di tesoreria provinciale, all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica per immissione in consumo. Questi prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati, a cura degli agenti, in apposito registro di carico e scarico. Le altre fabbriche devono effettuare il pagamento presso la Sezione di tesoreria provinciale, anticipatamente per la quantità e la qualità dichiarata.

Il versamento alla tesoreria può essere fatto anche mediante vaglia postale in favore del tesoriere provinciale.

Art. 8.

(Art. 10 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736).

Le fabbriche presso le quali sia istituita la vigilanza permanente e che paghino l'imposta all'atto della estrazione dei prodotti per immissione in consumo, devono prestare una cauzione limitata al decimo dell'imposta corrispondente alla qualità e quantità massima di sapone che intendano tenere in magazzino.

Per le fabbriche che pagano l'imposta anticipata in base alle quantità denunziate nella dichiarazione di lavoro, la produzione non deve eccedere quella per la quale fu pagata l'imposta. Raggiunto questo limite, i fabbricanti che volessero continuare la lavorazione per tutto il periodo compreso nella dichiarazione di lavoro, devono subito darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza, unendovi la quietanza di tesoreria e il vaglia postale in favore del tesoriere provinciale in pagamento dell'imposta per la maggiore produzione.

Art. 9.

(Art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 7°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il sapone duro fabbricato nel Regno non può essere messo in commercio se non in pezzi contrassegnati col nome del fabbricante o con la marca di fabbrica o con altro distintivo che valga a indicare la fabbrica dalla quale il prodotto proviene.

Il contrassegno della fabbrica può essere apposto tanto direttamente sui pezzi di sapone mediante impressione, quanto sugli involucri coi quali il sapone debba essere smerciato nella minuta vendita.

Ciascuna fabbrica che abbia ottenuta la licenza di cui all'art. 4 deve depositare presso l'Ufficio tecnico di finanza un fac-simile del contrassegno col quale intende di contrassegnare i propri saponi.

Il sapone duro importato dall'estero quando non porti, nelle forme sopra indicate, il contrassegno della fabbrica estera dalla quale proviene, deve essere, a cura e spese dell'importatore, contrassegnato nei modi che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze.

Art. 10.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni per il trasporto o il deposito di generi gravati d'imposta di fabbricazione saranno calcolate in ragione del 10 per cento della tassa che grava la massima quantità di merce che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata.

Art. 11.

(Art. 11 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736; art. 4 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Sul sapone e sulle liscive ed acque da bucato prodotti nel Regno ed esportati all'estero direttamente dalle fabbriche non è dovuta l'imposta di fabbricazione.

L'esenzione non domandata nel termine di anni cinque, dalla data della bolletta doganale di uscita, rimane prescritta.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 12.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza, il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito

Art. 13

(Art. 12 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 12°; art. 4 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque venga trovato in possesso di apparecchi destinati alla fabbricazione del sapone, delle liscive o delle acque da bucato, senza averne fatta denunzia all'ufficio tecnico di finanza, è punito con una pena pecuniaria non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

La pena sarà inflitta nella misura di L. 500 quando i detti apparecchi siano trovati montati in modo da costituire un vero e proprio impianto per la fabbricazione.

Art. 14.

(Art. 13 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 13° a 15°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La fabbricazione clandestina del sapone, anche se effettuata in casa e pei soli bisogni domestici, è punita con una pena pecuniaria non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta ragguagliata alla quantità del prodotto fabbricato clandestinamente ed in corso di fabbricazione, nonchè alla resa in sapone delle materie prime rinvenute nei locali di fabbricazione e in quelli annessi. Con la stessa pena è punita la fabbricazione clandestina di prodotti da mettere in commercio come liscive o acque da bucato.

Gli apparecchi, le materie prime, nonchè i prodotti, anche non ultimati, trovati in detti locali sono confiscati.

Art. 15.

(Art. 14 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 16°, e dall'art. 4 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è dovuta una pena pecuniaria proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata, e, in ogni caso, non inferiore a L. 100.

La stessa pena è dovuta sulla quantità prodotta in eccedenza a quella indicata per ogni singola cotta, nelle dichiarazioni di lavoro delle fabbriche tassate in base alla qualità e quantità da produrre.

Art. 16.

(Art. 17 dell'allegato C al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 19°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il sapone duro, trovato in deposito o in circolazione sprovvisto dei contrassegni di fabbrica, è considerato come fabbricato clandestinamente agli effetti dell'art. 14.

Art. 17.

(Art. 3 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le materie, che servono per la preparazione di liscive, tanto liquide quanto solide o di acque da bucato, e le miscele di tali materie prime rinvenute in esercizi di vendita già dosate, o comunque manipolate, o predisposte per uso di bucato, oppure confezionate per essere vendute a tale uso con nomi di fantasia, sono considerate come prodotti di fabbricazione clandestina agli effetti dell'art. 14, quando il detentore o venditore non sia in grado di provarne la provenienza da una fabbrica regolarmente denunciata per il pagamento dell'imposta o non fornisca altrimenti la prova di tale pagamento.

Art. 18.

(Art. 18 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736; art. 4 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre il prodotto al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punita con una pena pecuniaria variabile dal doppio al decuplo dell'imposta che si sarebbe frodata.

Art. 19.

(Art. 19 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, modificato dall'art. 1, n. 20°, dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ogni altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge o delle norme per la sua esecuzione, è punita con una pena pecuniaria variabile da 10 a 300 lire.

Art. 20.

(Art. 6 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 21.

(Art. 7 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 22.

(Art. 5 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garan-

tiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 23.

(Art. 9 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 24.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell' intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente L. 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 25.

(Art. 8 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 26.

(Art. 9 dell'allegato I al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto, riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 27.

(Art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro delle finanze sarà approvato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

Art. 1.

(Art. 1 e 2 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 2 del R. decreto 30 novembre 1911, n. 1259 convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 644; art. 1 R. decreto 21 agosto 1921, n. 1165; art. 1 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452).

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 1500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande.

La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali sia stata pagata l'imposta di fabbricazione, sono esenti da imposta.

Sono esenti da imposta e da sopratassa gli alcool, di cui al 2° comma, quando siano impiegati esclusivamente ad uso industriale, od esportati all'estero con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 2.

(Art. 1 e 2 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Per la concentrazione, con qualunque metodo, di vini e liquidi alcoolici, allo scopo di elevarne il grado di forza all'infuori dell'aggiunta di alcool ottenuto con la distillazione, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla maggiore ricchezza alcoolica, oltre i 15 gradi, del prodotto ottenuto.

E' esente da imposta la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici, qualora il prodotto ottenuto sia destinato alla esportazione.

Art. 3.

(Art. 3 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1, n. 3, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per l'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione, gli spiriti sono divisi in due categorie. La prima comprende gli spiriti ottenuti dalla distillazione dell'amido e delle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione e della raffi-

nazione dello zucchero, dalle barbabietole, dai tartufi di canna e dell'uva secca; la seconda comprende gli spiriti ottenuti dalla distillazione delle frutta, del vino, delle vinacce, del miele, delle radici diverse e delle altre materie non indicate sopra come materie prime degli spiriti di prima categoria.

Art. 4.

(Art. 1, n. 1, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le fabbriche di spiriti e gli opifici di rettificazione, di trasformazione a caldo e di concentrazione di liquidi alcoolici, devono essere in possesso di licenza d'esercizio, valevole per l'anno solare e soggetta alla tassa fissa annuale nelle seguenti misure:

a) lire 500 per le fabbriche che producano esclusivamente spiriti considerati di prima categoria, secondo l'art. 3, e per gli opifici di rettificazione;

b) lire 200 per le fabbriche che producano esclusivamente spiriti di seconda categoria, ai sensi del citato art. 3, e per gli opifici di trasformazione a caldo e di concentrazione, di liquidi alcoolici;

c) lire 600 per le fabbriche che, nelle condizioni volute dal regolamento per l'applicazione della presente legge, ottengano spiriti sia di prima sia di seconda categoria;

d) lire 10 per le fabbriche che, indipendentemente dalle materie in esse distillate, siano tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi, secondo il disposto del seguente articolo.

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. 3 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572 ed art. 10 del D. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano l'imposta in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi o in base alla produttività per ogni cotta), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione, sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

L'accesso alle fabbriche e agli opifici, esclusi i locali di abitazione, purchè siano distinti e separati, deve essere sempre aperto e libero agli agenti della finanza, sia di giorno come di notte, e l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Nelle fabbriche che pagano l'imposta in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi o in base alla produttività per ogni cotta, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Gli agenti della finanza possono, in caso di sospetto di frode, eseguire perquisizioni domiciliari con l'assistenza di un ufficiale o di un sottufficiale appartenenti al Corpo della guardia di finanza, o di altro ufficiale di polizia giudiziaria. Tali perquisizioni non possono però eseguirsi di notte se non nel caso in cui la frode non si possa colpire che durante tale tempo o quando il ritardo possa dar luogo ad imminenti pericoli facilmente dimostrabili, delle quali circostanze devesi far risultare dal verbale.

Art. 6.

(Art. 3 testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. 2 e 3 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572 e art. 1, n. 4, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La quantità del prodotto in alcool anidro è determinata da un misuratore meccanico da applicarsi in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto è accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

E' sempre in facoltà del Ministro per le finanze di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, muniti o no di misuratore, sia collocato un recipiente collettore, chiuso a cura della finanza, nel quale venga a raccogliersi tutto lo spirito prodotto. Col regolamento saranno stabilite le norme da seguire in questo caso nella determinazione della quantità del prodotto da sottoporre a imposta.

La quantità di spirito prodotta e soggetta a imposta può essere eccezionalmente determinata in base alla produttività dei lambicchi per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche di seconda categoria che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) siano provvedute di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un lambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a due ettolitri;

b) non producano più di tre ettolitri di alcool anidro in un anno.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di disporre che le fabbriche le quali si trovino nelle dette condizioni siano tassate in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. Alle fabbriche così tassate sono applicabili tutte le disposizioni a cui sono sottoposte quelle tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

La quantità di tre ettolitri, stabilita come massimo della produzione annua, non può essere superata con lo stesso apparecchio neppure nel caso che questo passi, nel corso dell'anno, in proprietà di altri, o che dal proprietario ne sia in qualsiasi forma, ceduto l'uso ad altri.

Art. 7.

(Art. 4 testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. 1 tabella A annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 643, e n. 3 tabella A annessa a detta legge e art. 1, n. 5, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Nella liquidazione dell'imposta sugli spiriti di seconda categoria in fabbriche munite di misuratore meccanico è concesso un abbuono sull'imposta gravante lo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, ed ogni altra passività, comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore. Tale abbuono, salvo il disposto del seguente articolo, è stabilito nelle seguenti misure per ogni ettolitro di alcool anidro:

a) lire 30 per gli spiriti prodotti in fabbriche che distillino esclusivamente frutta, vinacce e altri cascami della vinificazione;

b) lire 50 per quelli prodotti in fabbriche che distillino esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce,

c) lire 10 per gli spiriti di seconda categoria ottenuti da altre materie.

Alle fabbriche non munite di misuratore meccanico, alle quali sia applicato il recipiente collettore di cui al secondo comma dell'art. 6, e che si sottopongano al pagamento della tassa in base alla quantità di prodotto effettivamente ottenuta, sono concessi gli abbuoni nelle stesse misure stabilite per quelle munite di misuratore.

Per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici è concesso l'abbuono stabilito per la distillazione del vino.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, può essere eseguita in una medesima fabbrica, purchè ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi, affatto disgiunti e collocati in località non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Art. 8.

(Art. 4, secondo comma, del testo unico 16 settembre 1909, numero 704, n. 1, tabella A annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con legge 23 giugno 1912, numero 643; art. 2 legge 8 giugno 1913, n. 572).

Alle fabbriche munite di misuratore meccanico, esercitate da Società cooperative di proprietari e coltivatori di fondi, legalmente costituite, l'abbuono di cui al precedente articolo, è concesso, fino al limite di una produzione di 500 ettanidri per ciascun esercizio finanziario, nelle misure di lire 40 o di lire 70 per ogni ettanidro, secondo che distillino, rispettivamente vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino anche se mosto o vinello e sempre chè tali materie provengono da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci. Oltre il detto limite di produzione l'abbuono è concesso nella misura normale stabilita dal precedente articolo.

Per godere di questo beneficio e delle altre agevolezze accordate alle Società cooperative dalla presente legge, le Società medesime devono essere costituite di non meno di dieci soci residenti nella stessa provincia, e la fabbrica deve essere direttamente esercitata dalla cooperativa e posseduta da essa in base a regolare atto di acquisto, debitamente registrato in data anteriore all'attivazione della fabbrica stessa.

Qualora una persona sia ascritta contemporaneamente a due o più cooperative, queste saranno ritenute, agli effetti di cui sopra, come unica cooperativa.

Art. 9.

(Art. 4 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452 ed art. 1 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 357).

E' stabilito per gli spiriti di materie vinose in quanto sieno destinati alla rettificazione, uno speciale abbuono in ragione di L. 100 per quelli provenienti dalla distillazione del vino o del vinello, anche se guasti, e di L. 75 per quelli provenienti dalla distillazione delle vinacce od altri cascami della vinificazione.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per la concessione dell'abbuono di cui al precedente comma.

Art. 10.

(Art. 6 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1, n. 7 e 8, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La liquidazione dell'imposta di fabbricazione è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione. Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica, soggetto alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata, è consentito di pagare l'imposta prima dell'estrazione dello spirito dal magazzino e in ragione della quantità da estrarre. Però anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione dell'imposta fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma prima del presente articolo.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato da tutti fabbricanti direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Art. 11.

(Art. 6, quarto e quinto comma del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. 6 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 8, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452).

Per essere ammessi al pagamento dell'imposta a rate quindicinali posticipate i fabbricanti, che ne abbiano fatta richiesta, devono prestare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per la lavorazione di un bimestre.

Per il fabbricante ammesso a pagare l'imposta prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre, sotto le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10, la cauzione è limitata al 2 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima dello spirito che si voglia immettere nel deposito.

Art. 12.

(Art. 4, ultimo comma, del testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Nei riguardi della contabiltà, l'accertamento dell'imposta è fatto, per lo spirito assoggettato al regime dei magazzini assimilati ai doganali, in ragione della quantità estratta dai magazzini stessi con pagamento d'imposta e, negli altri casi in ragione della quantità di alcool prodotto, al netto delle detrazioni per abbuoni e sgravi di ogni specie che si operano senza restituzione effettiva di imposta.

Art. 13.

(Art. 8 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 3 legge 23 dicembre 1915, n. 1794 e art. 1, n. 10, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452).

I rettificatori devono destinare due magazzini nell'interno dell'opificio, uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati. Essi pagano l'imposta a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

E' permesso ai rettificatori d'introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a imposta, a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati d'imposta e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Possono però essere sollevati da tali obblighi quando si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da imposta fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla imposta.

Per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione dev'essere prestata una cauzione corrispondente al 2 per cento dell'imposta sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini.

Art. 14.

(N. 5 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 6, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

In ogni fabbrica o opificio di rettificazione devono essere tenuti dal fabbricante o rettificatore speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione, nei quali, di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione, secondo le norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, affinchè dai registri risulti in ogni momento la quantità e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di

quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso.

Possono essere esonerate dalla tenuta del registro le fabbriche ammesse al pagamento dell'imposta in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta.

Art. 15.

(Art. 8 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 3 legge 23 dicembre 1915, n. 1794; art. 1, n. 10, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452).

I commercianti all'ingrosso e gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare possono ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a imposta, in appositi magazzini. In tal caso essi devono prestare una cauzione corrispondente alla metà dell'imposta sulla quantità massima di spiriti che si voglia immettere nei magazzini. Se questi sono istituiti in località ove esistano uffici incaricati dei servizi sulle imposte di produzione o Comandi della Regia guardia di finanza, la cauzione può essere limitata al 2 per cento dell'imposta.

I commercianti all'ingrosso e gli esercenti di cui sopra che abbiano ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti all'imposta, pagano l'imposta stessa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati negli articoli 10, 13, 17 e 27 sono sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'art. 51 della legge stessa.

Art. 16.

(Art. 9 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 3 legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 5 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452; art. 4 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 357).

A coloro che destinano alla preparazione del cognac spirito di buon gusto ricavato dal vino, immettendolo subito in deposito con una ricchezza alcoolica non superiore a 65 gradi e in recipienti di legno, nelle condizioni da stabilirsi dal regolamento, è concesso di custodirlo in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali senza l'obbligo della cauzione.

L'abbuono per cali di affinazione e giacenza, nel caso di immissione in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac è stabilito nella misura del 24 % della imposta di cui lo spirito è gravato, dopo 4 anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 6 % della imposta medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo.

Per le frazioni di anno al di là dei quattro anni, l'abbuono si liquida in ragione dei mesi compiuti.

Art. 17.

(Art. 10 testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. III tabella A annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 643; art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165; art. 3 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 357).

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura di L. 215 per ogni ettolitro anidro, se proveniente da fabbriche di prima categoria o comunque dalla distillazione di materie diverse da quelle vinose, e nella misura di L. 100, pure per ogni ettolitro anidro, se proveniente dalla distillazione di materie vinose.

I fabbricanti di aceto devono custodire lo spirito loro concesso a imposta ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Gli stessi fabbricanti devono prestare cauzione per l'imposta non abbuonata.

Art. 18.

(Art. 7 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1, n. 9, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Gli spiriti soggetti all'imposta possono, sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare, nonchè ai magazzini per la preparazione del cognac e a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali, ai magazzini summentovati e ad altri opifici di rettificazione se si tratta di spiriti greggi da rettificare;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso, alle dogane ed ai depositi doganali.

E' ammesso il trasporto del cognac da un magazzino nelle condizioni di cui all'art. 16, ad altro magazzino che si trovi nelle identiche condizioni.

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta, nonchè i cognac da esportare, devono essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione, alle dogane per le quali avviene la loro esportazione.

Le cauzioni specialmente dovute per il trasporto degli spiriti gravati d'imposta saranno calcolate in ragione di L. 30 per ettolitro.

Art. 19.

(Art. 18 testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. 1 tabella A annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 643; art. 3 dell'allegato D al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373 ed art. 3 del R. decreto 5 marzo 1920, n. 206; art. unico del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1694 ed art. 2 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 357).

E' esente da imposta di fabbricazione lo spirito che venga denaturato nei modi da stabilirsi dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, per essere adoperato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice. Con decreto del Ministro per le finanze potrà essere concessa l'esenzione da imposta per lo spirito da impiegare in altri usi industriali, previa denaturazione nei modi e sotto le condizioni da stabilirsi con lo stesso decreto.

Per gli spiriti provenienti da materie vinose, che sieno, a norma delle vigenti disposizioni, sottoposti a denaturazione, è concesso un premio nelle misure indicate dall'art. 9, da corrispondersi nei modi che verranno stabiliti dal Ministero per le finanze. Sono esclusi però da tale agevolezza i residui della rettificazione di cui all'art. 23 e lo spirito ammesso in base al 6° comma dell'art. 21, alla denaturazione con gradazione inferiore a 90.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, nello stabilire i modi e le condizioni per l'adulterazione dello spirito, di derogare, per i carburanti, alle vigenti norme per la circolazione ed il deposito dell'alcool così denaturato e di imporre sullo spirito impiegato in tale denaturazione una speciale tassa la cui misura sarà per ciascuna specie di carburante fissata con decreto Ministeriale, tenuto conto del dazio e della tassa di vendita di cui sarebbe gravata la benzina, in sostituzione della quale viene adoperato il carburante medesimo.

Art. 20.

(Art. 19 testo unico 16 settembre 1909, n. 704 e ultimo comma del n. 11, tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Le sostanze da impiegare per denaturare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha facoltà di variare la specie e le proporzioni dei detti denaturanti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagl'interessi della finanza e dell'industria.

Gl'interessati devono anticipare e rifondere le sole spese di costo, da determinarsi, per decreti Ministeriali, in misura unica per tutto il Regno. Sono inoltre a loro carico le spese per le operazioni di denaturazione.

Art. 21.

(N. 11 comma 1 a 7 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 15, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La denaturazione di cui all'art. 19 può effettuarsi soltanto presso le distillerie e gli opifici di rettificazione, nei quali lo spirito sia stato prodotto o rettificato e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

E' fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale può essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'art. 18 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a imposta, allo stesso stabilimento.

Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

Non è ammessa la denaturazione di spiriti in quantità minore di 10 ettolitri per volta. Il Ministro per le finanze può fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non inferiore a 90 gradi.

Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sarà stabilito il limite con decreto Ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.

Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza, di differente grado e categoria, e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il Ministro per le finanze può inoltre ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti e di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

Art. 22.

(N. 11 comma ottavo, della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza, per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

Art. 23.

(N. 1 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 2, dell'allegato L al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministro per le finanze, allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

Sui residui denaturati è abbuonata l'imposta di fabbricazione della quale siano effettivamente gravati.

Art. 24.

(Art. 8 legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 3 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Con decreto del Ministro per le finanze può essere accordato l'abbuono o l'accreditamento dell'imposta, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito destinato agli istituti scientifici di istruzione, ai pubblici musei ed agli ospedali, per esservi adoperato esclusivamente a scopo scientifico e sanitario.

Art. 25.

(Art. 3 del R. decreto 30 novembre 1911, n. 1259, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 644, n. 7 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, art. 4 dell'allegato D al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373; art. 1, n. 12, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Il trasporto di spiriti non denaturati, in quantità superiore a cinque litri, e di spiriti denaturati in quantità superiore a litri venti, è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti non denaturati, in quantità superiore a 20 litri, e di quelli denaturati, in quantità superiore a 50 litri, è soggetto alla vigilanza degli agenti di finanza e alla tenuta del registro di carico e scarico. All'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico potranno essere stabilite eccezioni dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcooliche contenuti in bottiglie di capacità non superiore ad un litro, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del Comune ove esiste la fabbrica.

La circolazione dell'alcool metilico ed ogni altro alcool diverso dallo etilico, greggi o raffinati, anche se mescolati ad altre sostanze, è soggetta sempre a bolletta di legittimazione.

Art. 26.

(Art. 14 testo unico 16 settembre 1909, n. 704, n. 9 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 14, dell'alleg. L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura o aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, è concesso l'abbuono o l'accreditamento dell'imposta di cui siano effettivamente gravati, mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

Tale trattamento si applica pure nei riguardi del cognac estratto dai depositi di cui all'art. 16 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti e alle frutta, esportati all'estero, è abbuonata la sopratassa di confine.

Art. 27.

(Art. 13, penultimo comma, testo unico 16 settembre 1909, numero 704, n. 8 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 13 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452).

Ai fabbricanti di vermut e di liquori o altre bevande alcooliche, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti gravati dell'imposta di fabbricazione, prestando cauzione nella misura del 2% dell'imposta stessa, e di preparare il vermut, i liquori o le bevande alcooliche sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, per i prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'imposta gravante sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione.

Art. 28.

(Art. 13 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; n. 11 tabella A annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 643, n. 8 della tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, e decreto L. 8 maggio 1919, n. 730 ed art 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della sovratassa di confine per lo spirito impiegato nella preparazione dei liquori o dei vini tipici marsala e vermut esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione dei vini tipici è ritenuta di gradi 11.

Il limite massimo per la restituzione dell'imposta sullo spirito aggiunto ai detti vini è stabilito per il marsala a gradi 23 e per il vermut a gradi 18.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di regolare i casi di restituzione del tributo per le merci che, contenendo prodotti soggetti ad imposta o a corrispondente sopratassa di fabbricazione, vengano esportati all'estero, di variare la misura di tale beneficio per quelle che già ne godono e di ammettere altre merci all'agevolezza medesima.

Art. 29.

(Art. 16 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le domande per ottenere gli abbuoni e le restituzioni di tassa di cui negli articoli 26, 27 e 28, devono essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, e, ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

Gli abbuoni e le restituzioni non domandati nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale di uscita rimangono prescritti.

In tutti i casi di abbuono o di restituzione d'imposta non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita, debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 30.

(N. 10 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Nel caso d'incendio o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio dell'imposta che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 31.

(Art. 17 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 15 della legge doganale).

Le somme dovute a titolo d'imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini, si esigono mediante atto di ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini, il quinquennio decorre dalla data del verbale d'accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 32.

(Art. 17 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 16 della legge doganale).

Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di una aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di spirito indicata nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di Tesoreria relativa al pagamento medesimo. Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi di imposta per tutti i casi di sospensione di lavoro, qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del contribuente, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sulla quantità degli spiriti già estratti dai magazzini vincolati alla finanza.

Art. 33.

(Art. 11 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1 n. 11 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi od in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta a preferenza di ogni altro creditore.

Le così dette teste e code ricavate negli opifici di rettificazione non sono ammesse a guarentigia dell'imposta.

Art. 34.

(Art. 2 e 18 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

Lo spirito denaturato non può essere assoggettato a dazio consumo, nè gravato di alcuna tassa locale.

Art. 35.

(N. 12 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Le controversie sulla qualificazione dei liquidi alcoolici e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 36.

(Art. 22 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare, sulle fabbriche di liquori da esportare, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso, sulle fabbriche di aceto, sui magazzini per la preparazione del cognac, sugli stabilimenti per la preparazione del vermut, dei liquori e delle bevande alcooliche nel caso dell'art. 27, e sulle operazioni di adulterazione dello spirito da servire ad usi industriali.

Art. 37.

(Art. 23 testo unico 16 settembre 1909; n. 704; n. 13 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto e alla resa in alcool delle materie alcooliche e alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio dell'imposta e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle mille lire, deve essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche e alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o attigui dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche o alcoolizzabili prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunziato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti, si applica una multa non minore di lire 100 nè maggiore di lire 1000.

Art. 38.

(Art. 2 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per fabbricazione clandestina, a termine dell'articolo precedente, si intende quella eseguita, o semplicemente iniziata, in locali o con apparecchi non previamente denunziati e verificati dagli agenti dell'Amministrazione, oppure costruiti od alterati in guisa che il prodotto possa essere sottratto al suo regolare accertamento.

Le parti di apparecchio, che a' sensi dell'ultimo capoverso del detto articolo, concorrono a far prova della fabbricazione clandestina, sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore, il refrigerante.

Art. 39.

(Art. 24 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Nel caso di contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle cooperative, oltre alla perdita di tale beneficio, si rendono applicabili le pene di cui al successivo articolo 42.

Art. 40.

(Art. 25 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1, n. 16 e 17 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione, sono comminate le pene seguenti:

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito colla detenzione da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori o altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi in qualsiasi modo per sottrarre lo spirito dall'apparecchio ovvero sia in possesso di apparecchio costruito in guisa che il prodotto possa essere sottratto al suo regolare accertamento, è punito con la detenzione da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito colla detenzione da uno a sei mesi, estensibile da sei mesi a un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia degli apparecchi, dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito con pena pecuniaria non minore di lire 100 nè maggiore di lire 1000.

In tutti i suddetti casi, qualora sia stato o possa essere stata frodata l'imposta, sarà inoltre applicata una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta medesima.

Art. 41.

(N. 14 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre a una multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata, è dovuta una multa fissa non minore di lire 20 nè maggiore di lire 200.

Art. 42.

(Art. 26 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

L'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici

di rettificazione e di trasformazione nei locali delle fabbriche destinati alla rettificazione, e la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinacce, ecc.) in quegli apparecchi delle fabbriche a imposta giornaliera o per cotta che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme, costituiscono contrabbando, e sono punite con multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata, nonchè di quella corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime, comprese quelle che si trovassero in corso di lavorazione.

Art. 43.

(Art. 27 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Gli esercenti delle fabbriche di aceto contemplate nell'art. 17, che direttamente o indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui è destinato, sono passibili di una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta di fabbricazione non soddisfatta inerente alla quantità di spirito frodata o che potè essere frodata.

Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche di aceto, oltre alla pena suindicata, sarà pronunciata la decadenza della fabbrica, per il periodo di un anno, dal beneficio dello sgravio dell'imposta.

Art. 44.

(N. 5 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

La mancanza o la negata presentazione del registro delle lavorazioni prescritto dall'art. 14, o la tenuta irregolare di esso, sono punite con multa non minore di lie 100, nè maggiore di lire 1000.

Art. 45.

(N. 16 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 4 dell'allegato D al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373).

Il deposito non denunciato, di spiriti non denaturati, in quantità maggiore di 20 litri e di spiriti denaturati in quantità superiore a 50 litri, è punito con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati o di liquori o bevande alcooliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta è prescritta dall'art. 25 della presente legge.

Se nella verificazione di depositi di spiriti liberi da imposta e non denaturati si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, le quantità eccedenti o non legittimate sono considerate di contrabbando.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di spiriti nel deposito, la mancanza o la negata presentazione del registro di carico e scarico è punita con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 500.

Art. 46.

(Art. 28 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

La detenzione di spirito o di residui denaturati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui denaturati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa la esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'art. 37.

La fabbrica o l'opoficio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni dal beneficio di cui all'art. 19 e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti denaturati in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono puniti con una multa commissurata dal doppio al decuplo dell'intera imposta di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico del magazzino.

Nella stessa misura è applicata la multa ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti denaturati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicazione delle pene, si riscuote l'imposta di fabbricazione.

Art. 47.

(Art. 4 legge 23 dicembre 1915, n. 1794).

La sottrazione dello spirito al pagamento dell'imposta, mediante simulata denaturazione, o con qualsiasi altro atto fraudolento, inteso a far figurare, come sottoposto alla denaturazione spirito che, in fatto, non sia stato denaturato, è punita con le pene stabilite dall'art. 37, ragguagliando la multa alla quantità di spirito sottratta o che siasi tentato sottrarre al pagamento dell'imposta.

La fabbrica o l'opificio di rettificazione in cui sia stato commesso il reato, incorre, inoltre, nella sospensione dall'esercizio per un periodo di due anni.

Art. 48.

(Art. 30 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Per gli spiriti trovati in circolazione in qualunque parte del Regno, senza bolletta di cauzione, in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento, sono applicate la confisca e la multa dal doppio al decuplo della intera imposta di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alcoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.

Art. 49.

(Art. 31 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Sono applicabili le pene stabilite:

a) dall'articolo 82 della legge doganale, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

b) dall'articolo 83 della stessa legge, per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della sopratassa di confine;

c) dall'articolo 84 della detta legge, per le differenze riscontrate nei depositi;

d) dall'articolo 86 della detta legge, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli o simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.

Art. 50.

(Art. 4 legge 23 dicembre 1915, n. 1794).

Qualora i reati, di cui agli articoli 37 e 48 sieno commessi col mezzo di corruzione degl'impiegati o agenti della finanza, la pena della detenzione comminata dall'art. 37, è portata a un minimo di tre e ad un massimo di cinque anni.

Gl'impiegati ed agenti della finanza che abbiano partecipato ai detti reati, sono puniti col massimo della pena testè indicata e ad essi sono applicate le sanzioni portate dall'articolo 105, secondo comma, della legge doganale.

Art. 51.

(N. 15 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Se vengono presentati per la reimportazione dichiarandoli come esteri, vini conciati con spirito nel Regno ed esportati con abbuono dell'imposta o della sopratassa di confine, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, è tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo di detta somma.

Se l'abbuono non è stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre al dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare.

Nel caso di reimportazione, come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere ricuperato l'ammontare dell'imposta o della sopratassa abbonata, se l'abbuono è stato già effettuato; nel caso contrario l'abbuono è rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote, inoltre, il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia, in virtù delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

Art. 52.

(N. 17 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572).

Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 5, sono punite con multa da lire 100 a lire 300.

Art. 53.

(N. 17 tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 1, n. 18 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite dal regolamento, sono punite con multa da lire 10 a lire 300.

Entro questi limiti potrà col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune tra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra.

Art. 54.

(Art. 33 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 55.

(Art. 34 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando sia il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica.

Art. 56.

(Art. 5 del R. decreto 30 novembre 1911, n. 1259, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 644).

Le pene sancite dal presente testo unico sono applicabili alla fabbricazione e alla raffinazione clandestina dell'alcool metilico ed ogni altro alcool diverso dallo etilico, raffinati in guisa da potere essere impiegati nella preparazione di bevande come pure alla circolazione e al deposito illegale di essi, sia grezzi, sia raffinati, tanto puri quanto adulterati, da soli o impiegati nella preparazione delle bevande, senza pregiudizio della applicabilità delle altre sanzioni del Codice penale e delle leggi sanitarie.

Art. 57.

(Art. 35 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto o in detenzione da tre giorni a tre mesi, estensibili a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 58.

(Art. 36 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata defraudata l'imposta di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

Art. 59.

(Art. 34 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1, n. 19 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garentiscano l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 60.

(Art. 2 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 61.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796; art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione,

è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 62.

(Art. 37 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 1, n. 20 dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 63.

(Art. 39 testo unico 16 settembre 1909, n. 704).

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 64.

(Art. 40 testo unico 16 settembre 1909, n. 704; art. 4 del R. decreto 30 novembre 1911, n. 1259, convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 644; art. 1, n. 21, dell'allegato L al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592: art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro delle finanze sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) le disposizioni da osservare per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti, anche per quanto riguarda le distillerie cooperative, e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà e i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori o saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione, nonchè a quelli di rettificazione e di trasformazione di speciali congegni atti ad accertare la qualità, la quantità e il grado alcoolico delle materie poste in lavorazione, e, ove occorra, il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare dell'imposta giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac, per la industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a imposta ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della quantità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta e la procedura per la riscossione, nonchè i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) i modi per la liquidazione dell'imposta, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 37 e 40 della presente legge;

k) le modalità da osservare per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'imposta nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione dal dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, nonchè le cautele da osservare per l'identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e le validità di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio;

p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di Sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzione e di abbuoni, stabilite dalla presente legge;

q) le modalità da osservarsi per ottenere l'esenzione da imposta dello spirito denaturato ad usi industriali;

r) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui denaturati fino al momento dell'effettivo impiego, nonchè per la tenuta dei relativi registri;

s) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui denaturati e per le perquisizioni;

t) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti denaturati, in conformità degli articoli 25 e 46 con facoltà di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli denaturati e per le bevande alcooliche;

u) le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 29.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1924.

Approvazione del testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Determina:

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione dello zucchero.

Art. 1.

(Art. 1 legge 2 giugno 1877, n. 3860, modificato con l'art. 1 legge 2 luglio 1902, n. 238; art. 1 dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 1 del R. decreto 26 gennaio 1922, n. 15; art. 1 del R. decreto 13 agosto 1922, n. 1139).

E' stabilita nelle seguenti misure un'imposta sulla fabbricazione dello zucchero prodotto nelle fabbriche nazionali:

1° Per ogni quintale di zucchero di prima classe L. 300;

2° Per ogni quintale di zucchero di seconda classe L. 288.

Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.

Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.

Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento.

Art. 2.

(Art. 1, ultimo comma, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Chiunque fabbrichi o raffini zuccheri deve essere in possesso di una licenza d'esercizio soggetta alla tassa annua di L. 600.

Art. 3.

(Art. 2 della legge 2 luglio 1902, n. 238).

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero indigeno è accertata in tutte le fabbriche sulla quantità di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe, coi criteri stabiliti dall'art. 1.

Art. 4.

(Art. 3 della legge 2 luglio 1902, n. 238).

Gli zuccheri (*bassi prodotti*), il cui rendimento in raffinato non ecceda l'80 %, godono un abbuono di 7 % sulle quantità da portarsi in carico per l'accertamento dell'imposta.

Art. 5.

(Art. 4 della legge 2 luglio 1902, n. 238).

I melazzi che escono dalle fabbriche sono esenti da imposta quando hanno meno di 63 di quoziente di purezza e vengono messi come tali in consumo.

L'estrazione dello zucchero dai melazzi è soggetta alla imposta di fabbricazione.

Art. 6.

(Art. 2, secondo comma, della legge 2 giugno 1877, n. 3860, modificato in relazione con l'art. 2 della legge 2 luglio 1902, n. 238).

Le fabbriche di zucchero sono sottoposte alla vigilanza permanente degli agenti della finanza, i quali riscontrano tutte le operazioni industriali eseguite in ogni stabilimento, per accertare, secondo le disposizioni del precedente articolo, le quantità di zucchero soggette all'imposta.

Art. 7.

(Art. 5 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dall'art. 4 dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Lo zucchero prodotto deve essere depositato in appositi magazzini e l'imposta deve essere versata dal fabbricante direttamente nella Sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.

Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata. Però la cauzione da prestarsi dai fabbricanti è limitata a un ventesimo dell'imposta, corrispondente alla quantità e alla classe dello zucchero che verrà introdotto nei detti magazzini.

Art. 8.

(Art. 6 della legge 2 luglio 1902, n. 238).

Terminata la campagna saccarifera, i bassi prodotti allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, possono essere anche conservati nei locali e negli apparecchi di fabbrica, purchè sia data cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento.

Possono altresì essere immediatamente spediti ad altra fabbrica o raffineria per esservi rilavorati, nel qual caso vengono accompagnati con bolletta di cauzione e presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare ad imposta lo zucchero che ne sarà ricavato.

Art. 9.

(Art. 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Le cauzioni specialmente dovute per il trasporto o il deposito di generi gravati d'imposta saranno calcolate in ragione del 10 % della tassa che grava la massima quantità di merce che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 20 per quintale di prodotto solido.

Art. 10.

(Art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Sullo zucchero esportato all'estero è abbonata l'imposta di fabbricazione di cui il prodotto stesso sia effettivamente gravato.

Art. 11.

(Art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443; art. 4 legge 8 giugno 1913, n. 572; art. 2 del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 730; art. 5 e 6 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Ai fabbricanti di vermut, di liquori, e di altri prodotti, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di zuccheri gravati della imposta di fabbricazione, e di preparare il vermut, i liquori e gli altri prodotti sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'effettivo ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta su tutte le quantità di zucchero adoperato nella preparazione.

Art 12.

(Art. 3 dell'alleg. M. al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592 ed art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

I prodotti contenenti zucchero, che si esportano all'estero, possono, con decreto Ministeriale, essere ammessi alla restituzione dell'imposta o della corrispondente sopratassa in misura fissa, da stabilirsi, per ciascun prodotto, con lo stesso decreto in guisa che alla quantità di zucchero normalmente aggiunta ai prodotti stessi corrisponda il rimborso dell'imposta o della corrispondente sopratassa di fabbricazione che colpisce lo zucchero di prima classe.

Per prodotti, i quali non siano normalmente preparati con aggiunta di zucchero in quantità pressochè costante, la restituzione dell'imposta o della corrispondente sopratassa, all'atto dell'esportazione, può essere concessa con decreto Ministeriale in ragione della effettiva quantità di zucchero in essi contenuta, da accertare di volta in volta mediante analisi chimica.

La restituzione dell'imposta o della corrispondente sopratassa può essere accordata in ragione della quantità effettiva di zucchero, accertata mediante analisi chimica, anche per i prodotti per i quali sia stato ammesso il rimborso in misura fissa, ai sensi del primo comma del presente articolo, quando ne sia fatta domanda dall'interessato all'atto della esportazione o quando la dogana lo reputi conveniente. Questo procedimento devesi, in ogni caso, seguire quando i prodotti ammessi a restituzione dell'imposta in misura fissa contengano, oltre allo zucchero, anche glucosio o altra sostanza atta a sostituire lo zucchero.

E' data facoltà al Ministro delle finanze di variare la misura della restituzione per le merci che già godono di tale beneficio e di ammettere altre merci all'agevolezza medesima.

Art. 13.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308 ed art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In tutti i casi di abbuono e di restituzione della imposta di fabbricazione non è concessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale d'uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Gli abbuoni e le restituzioni d'imposta all'esportazione, non domandati nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale di uscita, rimangono prescritti

Art. 14.

(Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 547).

Nel caso d'incendio, o, comunque, di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della imposta sulla quantità di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 15.

(Art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze di prodotto tuttora vincolato alla finanza, il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di una aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante, si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi d'imposta per sospensione di lavoro qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento dell'imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Art. 16.

(Art. 7 della legge 2 luglio 1902, n. 238).

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti indicati negli articoli 3, 4 e 5 sono risolute con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 17.

(Art. 5, n. 6, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

E' punito con multa non minore del doppio dell'imposta dovuta, nè maggiore del decuplo, chiunque senza uniformarsi alla presente legge, intraprenda od eserciti, in qualsiasi modo, la fabbricazione di zucchero ovvero la fabbricazione o rilavorazione di sughi o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, anche non a scopo di estrarre zucchero.

La multa si ragguaglia:

a) per le fabbriche non dichiarate: alla quantità dei prodotti che si tentò di ottenere clandestinamente, ossia allo zucchero realmente ottenuto ed alla quantità di zucchero contenuta nei sughi, nelle materie trovate in lavorazione ed estraibile dalle materie prime destinate alla fabbricazione dello zucchero, presumendosi di pien diritto per tali quelle esistenti nella fabbrica e nei locali annessi;

b) per le fabbriche dichiarate: alla quantità di prodotto, che si tentò di sottrarre al pagamento dell'imposta dovuta, ed alla resa in zucchero come sopra dei sughi, delle materie in lavorazione e delle materie prime.

Con la stessa multa è punito chi abbia estratto o tenti estrarre da una fabbrica o comunque trasporti zuccheri o sostanze zuccherine, compresi i melazzi, senza accompagnamento di bolletta di cauzione, di pagamento o di legittimazione o di certificato di provenienza, nei casi in cui tali documenti sono rispettivamente prescritti, e chi, in qualsiasi modo, tenti sottrarre i prodotti zuccherini all'imposta.

In questo caso, ed in quello altresì di differenza di qualità o quantità di sughi o sostanze zuccherine, compresi i

melazzi, in confronto della dichiarazione o dell'inventario dei bassi prodotti rimasti in fabbrica ai sensi dell'art. 6, la multa è come sopra calcolata, secondo i casi, sulla intiera quantità di materie zuccherine indebitamente estratte dalla fabbrica, o comunque rinvenute fuori di fabbrica, in qualsiasi quantità, senza regolare documento, ovvero mancanti in confronto della dichiarazione o dell'inventario.

Art. 18.

(Art. 5, n. 6. dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Sono applicabili le pene stabilite:

a) dall'art. 81 della legge doganale, per le differenze di quantità e di qualità degli zuccheri e delle sostanze zuccherine, compresi i melazzi, in confronto alla dichiarazione;

b) dall'art. 82 della stessa legge, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

c) dall'art. 84 della detta legge, per le differenze riscontrate nei magazzini nei quali siano custoditi zuccheri o bassi prodotti soggetti all'imposta;

d) dall'art. 86 della legge medesima, per il trasporto di piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.

Non si fa luogo ad applicazione di multa, quando la differenza fra la quantità dichiarata e l'accertata non superi il due per cento, e così pure quando la differenza di qualità non superi il mezzo grado rispetto alla ricchezza di saccarosio.

In ogni caso l'imposta è sempre dovuta ancorchè la differenza riscontrata non sia tale da dar luogo a contravvenzione, ed è riscossa con la procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento.

Art. 19.

(Art. 5, n. 1, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 300, estensibile al doppio per i recidivi.

Art. 20.

(Art. 5, n. 6, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Ogni contravvenzione agli altri obblighi stabiliti dalla legge o dal regolamento è punita con una multa da lire 10 a lire 300.

Art. 21.

(Art. 5, n. 2. dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 22.

(Art. 5, n. 3, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 23.

(Art. 5, n. 4, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 24.

(Art. 5, n. 6. dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592 ed art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170).

In caso di sospetto di contravvenzioni alle leggi sull'imposta degli zuccheri od al regolamento per la sua esecuzione, gli agenti della finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, con intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, che può essere anche un ufficiale o un sott'ufficiale della R. guardia di finanza.

Art. 25.

(Art. 5, n. 6. dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592)

Nel processo verbale, che sarà compilato dagli agenti scopritori, si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori medesimi, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e la quantità delle merci e la consegna fattane alla persona od all'ufficio che ne assume la custodia; gli articoli della legge o del regolamento a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni. Se vi è chi non possa o non voglia sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 26.

(Art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796 ed art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della trasgressione.

La domanda per la definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di con-

travvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale ha facoltà di fissare la somma da pagarsi entro i limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Quando le pene pecuniarie siano stabilite in misura non eccedente lire 500 o con un minimo non superiore a tale misura, la definizione amministrativa della contravvenzione, è demandata ai capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione, i quali devono mensilmente rendere conto all'intendente di finanza della Provincia, delle definizioni spedite.

Le norme procedurali stabilite per il decreto penale dell'intendente di finanza sono applicabili anche in materia di definizione amministrativa adottata o dall'intendente di finanza o dal capo dell'ufficio esecutivo.

In tutti i casi di infrazione alla legge d'imposta, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 27.

(Art. 5, n. 6, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Qualora il contravventore non possa pagare le pene pecuniarie, queste saranno commutate in detenzione od in arresto da tre giorni a tre mesi, estensibili a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni 10 lire della pena pecuniaria non pagata.

Art. 28.

(Art. 5, n. 6, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

L'azione penale per le frodi e le contravvenzioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui furono commesse. Però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 29.

(Art. 5, n. 5, dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592).

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intiero all'Erario.

Art. 30.

(Art. 5 della legge 2 giugno 1877, n. 3860, modificato con l'articolo 5 della legge 2 luglio 1902, n. 238; art. 5 dell'alleg. M al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592; art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335).

Con decreto del Ministro delle finanze sarà approvato il nuovo regolamento che stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

a) **le disposizioni necessarie per rimuovere il pericolo di frodi alla finanza;**

b) **i locali da fornirsi gratuitamente agli agenti di finanza;**

c) **le norme da seguirsi per l'accertamento dell'imposta, e la formazione dell'inventario;**

d) **le scritture da tenersi per la liquidazione dell'imposta.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 185

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	122 52	Belgio	113 60
Londra	101 135	Olanda	8 725
Svizzera	422 65	Pesos oro	17 60
Spagna	300 50	Pesos carta	7 585
Berlino	–	New York	22 40
Vienna	0 033	Oro	432 21
Praga	67		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 66
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 71
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 28

MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare 16 agosto 1924, n. 59686, riguardante la tassa sulle concessioni governative, sui balli e the danzanti negli alberghi, locande e pensioni di categoria inferiore, nei caffè, ristoranti ed osterie.

Con la disposizione contenuta nel numero 23, lettera *d*) della tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, si stabilisce che le licenze di che all'articolo 39 della legge di pubblica sicurezza per balli, the danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti dati in alberghi, locande e pensioni assegnati a categorie inferiori alla 2ª o non classificati, come pure nei caffè, ristoranti, bars, sale e circoli e simili pubblici esercizi, sono colpite dalla tassa di L. 200 se rilasciate per il periodo di un mese, da quella di L. 100 se per un periodo di quindici giorni, e di L. 36 per ogni giorno, se per un periodo inferiore ai quindici giorni.

In seguito a domande pervenute a questo Ministero e tenuto conto delle condizioni in cui versano alcuni esercizi di minore importanza fra quelli più sopra indicati e delle consuetudini che vigono in alcune località, il Governo ha riconosciuto la necessità di autorizzare *in via di esperimento* la riscossione della tassa stabilita dalla detta disposizione in conformità alla seguente tariffa e ciò fino a quando potrà essere adottata una decisione definitiva in argomento.

A chiarimento della tariffa anzidetta, si avverte che gli alberghi, pensioni, caffè e simili esercizi, soggetti alla tassa, sono divisi in tre categorie, comprendendo nelle prime due quelli di maggiore importanza che pagheranno la tassa in parola nella misura stabilita nei numeri uno e due della citata tariffa e nella terza tutti gli altri, i quali pagheranno

una tassa ridottissima nella misura stabilita dal numero tre della stessa tariffa.

Per le licenze di che all'art. 39 della legge di pubblica sicurezza rilasciate per gli alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso, alla categoria I e II restano ferme rispettivamente le tasse di concessione governativa di che all'art. 23 lett. *a*), *b*), *c*) della tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative, 30 dicembre 1923, n. 3279.

TARIFFA

delle tasse di concessione governativa sulle licenze di che all'art. 39 della legge di pubblica sicurezza per balli, the danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere dati, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se a scopo di beneficenza:

LICENZE				
Numero	LOCALI soggetti a tassa	Per il periodo di un mese	Per il periodo di 15 giorni	Per periodi inferiori a 15 giorni: per ogni giorno
		Tassa	Tassa	Tassa
1	**Alberghi, locande, pensioni di categoria inferiore alla 2ª e non classificati; sale esclusivamente destinate al ballo e circoli**	L. 100 —	L. 50 —	L. 20 —
2	**Caffè, ristoranti, trattorie; bars, osterie e simili pubblici esercizi inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 3000**	L. 100 —	L. 50 —	L. 20 —
3	**Caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto non superiore a L. 3000**	L. 35 —	L. 20 —	L. 2 —

Le tasse predette d'importo non superiore a L. 50 dovranno riscuotersi esclusivamente con marche da annullarsi col timbro d'ufficio dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per godere della minor tassa gli interessati, ove l'ufficio del registro lo richieda, debbono produrre un certificato in carta libera rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte, da cui risulti il reddito netto accertato all'esercizio.

Nel caso di esercizi misti o di esercizi che inizino la loro attività durante l'anno, si applicheranno, per la discriminazione del reddito netto, i criteri di che agli articoli 8 e 9 della legge delle tasse sui conti degli alberghi ristoranti e caffè 30 dicembre 1923, n. 3274.

E' superfluo aggiungere che, indipendentemente dalla tassa di concessioni governative sulle licenze della Pubblica Sicurezza, è dovuto il pagamento del diritto erariale a norma della legge sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276.

La presente circolare deve applicarsi con decorrenza dal 1° settembre 1924; essa sarà riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* della Direzione generale del Demanio e delle tasse sugli affari.

Roma, addì 1° agosto 1924.

Il Ministro

A. DE' STEFANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a 12 posti di professore straordinario nelle Regie scuole agrarie medie fra gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche attualmente in servizio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 50 e 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Considerato che dei 92 posti di professore di Regia scuola agraria media ne sono stati coperti 69, in applicazione degli articoli 50, 51 e 52 del citato R. decreto n. 3214, e pertanto ne risultano vacanti 23, dei quali, 11 per cattedre di materie letterarie e coltura generale, e 12 per cattedre di materie scientifiche e tecniche, e da mettersi a concorso fra gli assistenti attualmente in servizio, ai sensi del citato art. 53;

Considerato che pel concorso riservato agli assistenti può prescindersi dall'osservanza del termine di cui al 1° comma dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, perchè, salvo il numero dei posti vacanti, il concorso stesso è ad essi già cognito in virtù del citato art. 53;

Decreta:

Art. 1.

Fra gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche, attualmente in servizio, è aperto il concorso per esami per coprire 12 posti di professore straordinario nelle Regie scuole agrarie medie, risultati vacanti, ai sensi dell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

I suddetti posti sono così ripartiti fra gli insegnamenti seguenti:

a) scienze fisiche e naturali e patologia vegetale . . N. 4
b) chimica generale, agraria e tecnologia ed industrie agrarie . . . . » 5
c) matematica applicata, agrimensura e disegno . . » 1
d) zootecnia . . . . » 1
e) viticoltura ed enologia . . . . » 1

Art. 2.

E' pure aperto il pubblico concorso per titoli e per esami per quei posti, di cui all'articolo precedente, che dovessero restare, per qualsiasi motivo, scoperti, dopo espletato il concorso di cui all'articolo stesso.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale, da emanarsi prima dell'aggiudicazione del concorso di cui all'art. 2, e da presentare alla Corte dei conti per la registrazione, sarà indicato il numero dei posti da coprirsi.

Art. 4.

I professori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo *A*, gradi 10° 9° ed 8° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600.

E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

Art. 5.

Gli esami verteranno sui programmi che, per ogni disciplina oggetto delle cattedre messe a concorso, vengono svolti presso gli istituti di istruzione superiore agraria.

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1, gli assistenti dovranno, entro il 10 settembre 1924, far pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura apposita domanda (redatta su carta da bollo da L. 3) che dovrà indicare la cattedra alla quale il concorrente aspira e dovrà essere corredata dalla quietanza comprovante il versamento, ad un ufficio del registro, della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art. 2 scadrà il 15 ottobre 1924.

Le domande stesse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente ad essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli, documenti e pubblicazioni che il concorrente ritenga utile produrre;

i) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti dovranno inoltre presentare: Laurea in scienze agrarie od in scienze naturali per i posti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto; la laurea in scienze agrarie od in chimica per i posti indicati alla lettera *b*); il diploma di ingegnere per il posto di cui alla lettera *c*); la laurea in scienze agrarie od in medicina veterinaria per il posto di cui alla lettera *d*) e la laurea in scienze agrarie per il posto indicato alla lettera *e*).

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

Concorso per esami e per titoli a 11 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214 sull'ordinamento dell'insegnamento agrario medio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, ad 11 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I professori delle scuole stesse sono classificati al gruppo *A*, gradi 10°, 9° ed 8°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' loro dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale - Direzione generale dell'agricoltura, non oltre il 15 ottobre 1924.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) laurea di dottore in lettere;

i) titoli, documenti e pubblicazioni che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

l) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posto di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale e consisteranno in una prova scritta ed in una lezione, seguita da interrogazioni, sul programma allegato al presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

Programma per il concorso a posti di professore di lingua italiana, storia e geografia nelle Regie scuole agrarie medie.

LETTERATURA ITALIANA.

I periodi della storia della letteratura italiana e i loro caratteri.

1° L'origine della lingua. L'origine della letteratura. I grandi trecentisti;

2° L'umanismo e la letteratura volgare del secolo XV;

3° Gli scrittori maggiori del secolo XVI. — L. Ariosto, N. Machiavelli, F. Guicciardini, B. Castiglione, A. Caro, P. Bembo, B. Cellini, G. Vasari, T. Tasso;

4° Il rinnovamento. G. Parini e V. Alfieri. Il neoclassicismo di V. Monti e di U. Foscolo. A. Manzoni e il romanticismo. Il Leopardi e il pessimismo;

5° La letteratura moderna. G. Carducci, G. Pascoli, A. Fogazzaro, G. D'Annunzio, E. De Amicis, G. Verga.

Il candidato dovrà anche esporre e commentare un tratto di autore di notevole valore artistico, scelto dagli esaminatori tra almeno sei tratti d'autore, ch'egli stesso indicherà come particolarmente studiati da lui.

STORIA.

Le civiltà orientali. La civiltà greca.

La civiltà romana. Sue origini e svolgimento. La vita dei Romani. Le grandi conquiste. L'Impero. Il Cristianesimo. L'Impero bizantino e la sua organizzazione. Il Feudalismo. Le Repubbliche marinare. I Comuni. Le Signorie. Le grandi Monarchie assolute europee. Le grandi scoperte e i viaggi d'esplorazione. Lo stato della Chiesa nel XIII e XIV secolo. L'umanesimo. La riforma e la contro riforma.

La dissoluzione delle antiche forze unitarie europee (diritto romano, Chiesa cattolica) e il formarsi della nuova unità europea. Le condizioni dell'Italia nel secolo XVIII. La Rivoluzione francese. Il movimento napoleonico. Mazzini e Gioberti. Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal 1848 al 1849. Repubblicanesimo. Federalismo. Unitarismo monarchico dal 1848 al 1859. La formazione dell'unità italiana 1859-60. L'assetto politico dell'Europa nel 1860.

Il problema romano e la legge delle guarentigie. L'Italia dal 1870 al 1914. Forze politiche, economiche e morali. Politica interna ed estera dei principali Stati con particolare riguardo al problema coloniale.

La guerra mondiale 1914-1918. Nuovo assestamento del mondo civile.

GEOGRAFIA.

Geografia generale astronomica, fisica e antropica.

Geografia fisica, politica ed economica dei principali Stati del mondo e in particolare dell'Italia.

Le vie di comunicazione mondiali.

Distribuzione nel mondo, delle principali produzioni specialmente agricole.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.